

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 266**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale, ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69»

*(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59  
e dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 settembre 2010)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 163/10

Roma 30 SET. 2010

*Caro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale, ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010.

*Con i miei saluti  
F. L.*

-----  
Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

## Relazione illustrativa

A quasi cinque anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - sul quale sono già intervenute alcune modificazioni e integrazioni - il Parlamento, con la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha dettato i principi ed i criteri direttivi per una riforma volta sia ad adeguare il testo del Codice al veloce sviluppo intervenuto nell'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione che ad assicurare maggiore effettività alle molte norme, a carattere programmatico o recanti indicazioni di principio, la cui attuazione ha, finora, segnato il passo, vuoi per l'inerzia delle amministrazioni vuoi per l'oggettiva scarsità delle risorse disponibili.

Il Codice dell'amministrazione digitale traccia il quadro legislativo generale entro cui può e deve attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa. Esso nasce dalla convinzione che la digitalizzazione dell'azione amministrativa sia una vera e propria funzione di governo e che l'utilizzo delle nuove tecnologie debba avvenire nel contesto di una riorganizzazione dei processi e delle strutture in modo da sfruttare al meglio le potenzialità dei nuovi strumenti.

Le disposizioni del Codice si applicano a tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto del riparto di competenza dell'articolo 117 della Costituzione, e il Sistema pubblico di connettività, che il Codice disciplina, è una rete che connette tutte queste Amministrazioni.

Il Codice, inoltre, sancisce veri e propri "diritti dei cittadini e delle imprese" in materia di uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni e di partecipazione al procedimento amministrativo tramite l'uso degli strumenti informatici e telematici.

Tuttavia questo pur ampio spettro di disposizioni si è rivelato, nel tempo, insufficiente per realizzare le auspiccate e indifferibili innovazioni.

Occorrono, pertanto, ulteriori, consistenti, interventi sia sul piano normativo che su quello amministrativo.

Quanto ai primi occorre, anzitutto, integrare il Codice con norme che ne impongano l'attuazione in modo più incisivo e stringente da parte dei pubblici dipendenti e in particolare dei dirigenti, sia attraverso misure premiali, sia con provvedimenti sanzionatori.

Inoltre, poichè il Codice è un insieme di norme sostanzialmente di principio, che tende a non congelare a livello di fonte primaria la normativa ma rimanda molto spesso, per la formulazione di regole tecniche ad appositi decreti del Governo, occorrerà, in ogni caso completare il quadro, al fine di dare puntuale disciplina e concreta applicazione alle soluzioni tecnologiche da adottare.



Si impongono anche ulteriori interventi a livello normativo per assicurare meccanismi di incentivazione a favore singole Amministrazioni, ad esempio garantendo a quelle più "virtuose" la possibilità di riutilizzare, almeno in parte, i risparmi ottenuti tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali.

Si tratta, in sostanza, di sviluppare in modo deciso, concreto e operativo il grande progetto della pubblica amministrazione digitale impostato nel 2005, offrendo ai responsabili politici e amministrativi gli strumenti necessari per innovare in modo profondo, rapido, definitivo e strutturale l'azione dei pubblici uffici.

Questi sono gli orientamenti di fondo della delega e in questo solco si muove il presente schema di decreto legislativo che intende dare attuazione, il più possibile puntuale, ai quindici criteri di delegazione contenuti nell'articolo 33. della legge n.69 del 2009.

I criteri in questione rispondono, in estrema sintesi, ad alcune precise finalità: sanzionare comportamenti delle amministrazioni in contrasto con l'esigenza dello sviluppo dell'amministrazione digitale e premiare, invece, le migliori pratiche; assicurare un miglior servizio e relazioni semplificate con i cittadini e le imprese; implementare e controllare la digitalizzazione dell'amministrazione e alimentare tale processo con i risparmi derivanti dalla riorganizzazione delle strutture e dei servizi; incrementare la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.

L'intervento riformatore è comunque strutturato in modo da consentire alle amministrazioni di realizzare gli interventi di loro competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla legge delega.

Si illustrano di seguito, nel dettaglio, le principali disposizioni dello schema di decreto legislativo.

**L'articolo 1** dello schema introduce modifiche alle definizioni di cui all'art. 1 del CAD.

In particolare viene modificata la lettera b) attribuendo all'espressione "autenticazione" un significato diverso dall'attuale. Per autenticazione si intende un'operazione inerente il documento informatico che ne consente la validazione attraverso l'associazione al documento di taluni dati inerenti l'autore o le circostanze della redazione. In tal senso la modifica riconduce il termine autenticazione al significato che gli viene attribuito nel codice civile, ove pure si fa riferimento ad un'operazione inerente l'attribuzione di un particolare valore giuridico al documento. (In quel caso la sottoscrizione autografa di documento cartaceo).

Gli inserimenti delle lettere *i-bis*, *i-ter* e *i-quater* sono correlati alle profonde modifiche introdotte alla disciplina di cui agli artt. 20 e ss. sul documento informatico e le copie, di cui si dirà più avanti.



E' apparso necessario distinguere tra la copia informatica e il duplicato informatico; quest'ultimo consiste nella produzione di un documento informatico del tutto identico a quello, sempre informatico, da cui è tratto e non distinguibile, in concreto, da questo, in quanto formato dalla medesima sequenza di valori binari; al contrario la copia informatica di un documento informatico consiste in un documento informatico che viene tratto da un originale informatico che resta però distinguibile, presentando diversa sequenza di valori binari (ad esempio poiché si utilizza un diverso formato, come nel caso di una copia in formato PDF di un originale in word).

Con la lettera q-bis) viene introdotta la definizione di "firma elettronica avanzata". Tale definizione corrisponde perfettamente, nella sostanza, all' analoga definizione contenuta nella direttiva europea n. 93 del 1999; si è ritenuto opportuno accogliere nell'ordinamento italiano tale tipologia di firma elettronica poiché, in relazione all'evoluzione tecnologica, si può oggi concretamente configurare una serie di soluzioni tecniche che, senza giungere a configurare una vera e propria firma digitale o qualificata (cioè basata su un certificato qualificato) può comunque mettere a disposizione dell'utente ( e fra questi delle P.A.) strumenti di firma di buon livello di sicurezza e attendibilità , che si pongono come strumenti atti a semplificare, e quindi favorire, l'uso delle nuove tecnologie.

La lettera u-bis) sostituisce la precedente definizione di autenticazione informatica ( che , come si è visto, assume diverso significato). L'utilizzo della parola " identificazione" è certamente più appropriato e di immediata comprensibilità, giacché si fa riferimento proprio alla possibilità di " riconoscere" un soggetto e di validarne le operazioni compiute in rete grazie alla " lettura" dei dati attribuiti ad esso in modo esclusivo e univoco.

L'articolo 2 modifica i commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del Codice. Al comma 2 si statuisce che le norme del Codice si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni nel rispetto del riparto di competenza previsto dall'articolo 117 della Costituzione e che a queste sono equiparate le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni.

Con l'articolo 3, si amplia il diritto dei cittadini e delle imprese ad interagire con le nuove tecnologie non solo con le pubbliche amministrazioni, ma anche con le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico.



Il comma 1 dell'articolo 4 che modifica l'articolo 5 del Codice stabilisce che le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Sono fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative.

Inoltre si introduce una importante innovazione in base alla quale le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza o nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate. La disciplina di dettaglio, ivi compresa la fissazione dei termini da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, è rimessa a decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito DigitPA.

Il comma 2 dell'articolo 4 dello schema, introduce nel Codice un nuovo articolo, 5-bis nel quale si prevede una ulteriore innovazione di notevole portata: la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra imprese e amministrazioni pubbliche, nonché l'adozione e la comunicazione da parte di quest'ultime di atti e provvedimenti amministrativi avverrà esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per attuare tale previsione viene disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, siano fissate le modalità di attuazione e individuato il termine a decorrere dal quale si applica la presente disposizione, mentre viene affidato a DigitPA, anche avvalendosi dei centri di competenza di cui all'articolo 17, il compito di verificarne l'attuazione. Infine, al Governo viene affidato il compito di promuovere, in sede di Conferenza unificata un'intesa con Regioni ed Enti locali finalizzata all'adozione di indirizzi utili per giungere - anche per le comunicazioni tra imprese e amministrazioni regionali e locali nonché per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi - all'impiego esclusivo delle nuove tecnologie.

L'articolo 5 novella l'articolo 6 del Codice, e dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzano soltanto la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione telematica di comunicazioni per le



quali sia necessaria una ricevuta di consegna a quei soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo. Le disposizioni che riguardavano l'applicabilità delle disposizioni contenute nel comma 1, relative alla PEC, alle Regioni ed agli Enti locali sono abrogate, mentre si prevede che la consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni sia effettuata sulla base delle regole tecniche che DigitPA provvederà ad adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

L'articolo 6 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi all'utenza, sviluppando le tecnologie dell'ICT.

L'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 10 del Codice in modo da armonizzare le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive alla nuova disciplina di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008.

L'articolo 8, che modifica l'articolo 12 del Codice, si muove nella stessa ottica descritta con riferimento al nuovo comma 2 - bis dell'art. 2.

Viene, in particolare, confermato e rafforzato il collegamento fra l'emanazione delle direttive ministeriali per l'azione amministrativa e la redazione del piano di performance di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009. Nell'ottica di ottenere una piena, stringente e vincolante attuazione del Codice viene poi fatto esplicito e diretto riferimento alla rilevanza della attuazione delle direttive annuali concernenti l'applicazione del Codice ai fini della valutazione delle performance organizzative ed individuale di cui al recente decreto legislativo n. 150 del 2009.

Ai sensi dell'articolo 9, le pubbliche amministrazioni quantificano i risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle proprie organizzazione e dall'informatizzazione dei procedimenti destinandoli per due terzi ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

In virtù dell'articolo 17 del Codice, come modificato dall'articolo 10 dello schema di decreto, al fine di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo, le pubbliche amministrazioni, entro centoventi giorni



dall'entrata in vigore del decreto legislativo, individueranno, mediante propri atti organizzativi, un unico ufficio dirigenziale generale responsabile del coordinamento funzionale, fermo restando comunque il numero complessivo di tali Uffici. Questo Ufficio sostituisce il Centro di competenza previsto dalla normativa previgente e il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Questo Ufficio oltre alle attività già svolte dal centro di competenza previsto dalla normativa previgente coordinerà funzionalmente anche le attività di telecomunicazione, fonia e quanto relativo ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture, anche in relazione al Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

L'Ufficio individuato è unico; resta salva la facoltà delle Agenzie, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia di individuare propri Uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

Con le modifiche previste l'amministrazione avrà un solo, autorevole, punto di riferimento per tutta l'attività ICT.

Infine DigitPA assicurerà il coordinamento delle iniziative nell'ambito delle attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, anche in relazione al Sistema Pubblico di Connettività.

Dall'articolo 11, che novella l'articolo 20 del Codice, iniziano le rilevanti modifiche alla disciplina del documento informatico e delle copie.

Va preventivamente sottolineato che è stata cambiata la sistematica complessiva delle norme, articolando la disciplina in una serie più nutrita di articoli ognuno dei quali è specificamente destinato a disciplinare uno specifico oggetto, in modo da dare al Codice una struttura più organica, completa e fruibile.

Inoltre si sono tenuti presenti gli sviluppi tecnologici verificatisi negli ultimi anni e le esigenze operative che motivano l'introduzione di strumenti ( con conseguenti discipline giuridiche) sempre più flessibili e agili e sempre, comunque, ispirate al principio della "neutralità tecnologica".

La novità introdotta dal comma 1-bis è nel richiamo al valore probatorio, richiamo che integra e chiarisce il valore giuridico che può essere assunto dal documento informatico, liberamente valutabile in giudizio anche se non sottoscritto.

Il comma 2 viene abrogato semplicemente perché nel nuovo assetto sistematico, trova collocazione in diverso articolo.

Nel comma 3 si adegua la terminologia al nuovo contenuto delle definizioni di cui all'articolo 1.





Per quanto concerne l'articolo 12, che novella l'articolo 21 del codice, la nuova rubrica è coerente con la riorganizzazione della materia di cui prima si è fatto cenno, mentre il comma 1 introduce un riferimento alla "firma elettronica avanzata" in conseguenza dell'attribuzione a tale tipologia di firma di nuova dignità e rilevanza giuridica; si veda, al riguardo quanto scritto con riferimento alla nuova lettera q-bis dell'articolo 1.

Il comma 2 recupera, ricollocandola correttamente nella nuova sistemática, la disposizione analoga già presente nell'articolo 20.

L'articolo 13 modifica le disposizioni dell'articolo 22 del Codice, con riferimento al tema specifico delle copie informatiche dei documenti analogici.

Esso presuppone la definizione di copia informatica di cui all'articolo 1.

Il comma 1 del nuovo articolo 22, ripropone una norma già presente nel CAD in diversa collocazione.

Il comma 2 recupera il testo relativo alle copie informatiche di documenti originali non unici, la cui abrogazione, intervenuta *medio tempore*, non è più risultata opportuna alla luce della complessiva nuova disciplina dettata nel presente testo.

Il comma 3 introduce un nuovo regime della copia dell'originale unico, nel quale la copia la cui conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato non può essere disconosciuta, ma anche la copia effettuata da altro soggetto può assumere rilevanza giuridica, tranne che tale conformità venga disconosciuta da terzi.

Ai sensi del comma 3-bis, le copie formate ai sensi dei commi precedenti sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, mentre il comma 3-ter detta una disciplina particolare per la conservazione sostitutiva di particolari tipologie di documenti analogici originali unici e ne affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione. Il comma 3-quater detta la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'adozione del citato decreto.

L'articolo 14, che novella l'articolo 23, e inserisce dopo di esso tre nuovi articoli, reca una analitica disciplina in materia di:

- a) copie analogiche di documenti informatici (art. 23): le copie analogiche hanno il medesimo valore degli originali informatici, ma resta l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, tranne che la conformità non sia sancita da pubblico ufficiale.



- b) duplicati e le copie informatiche di documenti informatici (articolo 23-bis): i duplicati, per la loro indistinguibilità dall'originale, li sostituiscono ad ogni effetto, mentre le copie e gli estratti non fanno venir meno l'obbligo di conservazione dell'originale.
- c) documenti amministrativi informatici (art.23-ter): la disposizione recupera alcune disposizioni preesistenti e ne introduce di nuove. Tra le nuove disposizioni rientrano sia quella che consente di sottoscrivere i documenti amministrativi con rilevanza interna al procedimento mediante firma elettronica avanzata ( al fine di non imporre in quei casi l'uso della firma digitale), sia l'introduzione di un contrassegno generato elettronicamente su particolari categorie di copie cartacee di documento informatico, al fine di garantire la pubblica fede.
- d) riproduzioni informatiche: l'articolo 23-quater introduce tale concetto all'articolo 2712 del Codice civile.

Con l'articolo 15 dello schema, l'articolo 26, comma 1, del Codice viene modificato in modo da chiarire che il possesso dei particolari requisiti di onorabilità richiesti dal testo unico in materia bancaria è necessario esclusivamente in capo ai soggetti che emettono certificati qualificati.

L'articolo 16 modifica il comma 8 dell' articolo 29 del Codice e dispone l'equiparazione degli effetti giuridici delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati dai certificatori accreditati a prescindere dallo Stato nel quale questi risiedono.

L'articolo 17 modifica l'articolo 31 del CAD, attribuendo a DigitPA funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.

Nell'articolo 18 si introduce l'obbligo a carico dei certificatori di garantire il corretto funzionamento e la continuità del servizio e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti o interruzioni del sistema, il cui mancato rispetto viene sanzionato nell'articolo successivo. Infatti, il comma 2 introduce l'articolo 32-bis che reca le sanzioni amministrative necessarie per svolgere con maggiore efficacia l'azione di vigilanza e controllo sull'attività di tali soggetti.

Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità della violazione e al disagio causato agli utenti e possono giungere nei casi più gravi fino alla cancellazione del certificatore o del gestore dall'elenco pubblico.



Può essere altresì applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

Le sanzioni sono gestite e applicate da DigitPA che osserva, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi sono iscritti nell'apposito capitolo del bilancio di DigitPA. In questo modo lo stesso Ente può finanziare l'attività di vigilanza senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Con l'articolo 19, che modifica l'articolo 33, comma 1 del Codice, il periodo di conservazione delle informazioni inerenti alla reale identità del titolare del certificato qualificato che riporta uno pseudonimo, è stata armonizzato con quanto previsto per le informazioni inerenti all'identità del titolare del certificato qualificato nel quale non è indicato lo pseudonimo e portato a venti anni dall'emissione del certificato.

Con l'articolo 20 di modifica dell'articolo 35, si prevede, al comma 3, che l'apposizione della firma con procedura automatica, di indubbia utilità quando si tratti di sottoscrivere un gran numero di documenti formati tramite una specifica applicazione tecnologica, potrà effettuarsi sull'insieme dei documenti solo previo consenso del titolare della firma. La nuova formulazione del comma 4 chiarisce il requisito di certificazione di sicurezza a cui sono soggetti i dispositivi sicuri di firma. Con le modifiche al comma 5 si individua nell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica l'entità responsabile, in Italia, per l'accertamento di conformità dei dispositivi sicuri di firma ai requisiti della direttiva 1999/93/CE (ANNEX III, Requirements for secure signature-creation devices). Infine, la nuova formulazione del comma 6 definisce, in conformità al comma 5, il ruolo svolto dall'organismo designato da altro Stato membro.

Con l'articolo 21, che novella l'articolo 37, comma 4-bis, si prevede che, al verificarsi della cessazione dell'attività di certificatore qualificato, le informazioni circa la reale identità dei titolari dei certificati qualificati - come anche le liste contenenti i certificati revocati e sospesi al tempo della cessazione dell'attività da parte del certificatore qualificato - restino disponibili presso un certificatore sostitutivo o presso DigitPA, per consentire la verifica delle firme digitali e per eventuali contestazioni da parte dei titolari circa l'imputabilità delle firme medesime.

L'articolo 22 reca un coordinamento formale, modificano la rubrica dell'articolo 38.



L'articolo 23 reca alcune modifiche all'articolo 40 del Codice e inserisce dopo di esso un articolo 40-bis che completa il quadro della trasmissione dei documenti in modalità informatica in quanto ancora al protocollo informatico ogni trasmissione tramite caselle di posta elettronica fra le pubbliche amministrazioni e fra pubbliche amministrazioni e cittadino.

Gli articoli da 24 a 27 contengono modifiche formali per adeguare e coordinare il testo con le modifiche introdotte da altri articoli del presente decreto legislativo.

Con l'articolo 28 si modifica l'articolo 48 del Codice prevedendo che la trasmissione del documento informatico per via telematica effettuata mediante la posta elettronica certificata equivale, in via generale, alla notifica per mezzo della posta.

Con l'articolo 29 si precisa che nelle interconnessioni tra le pubbliche amministrazioni soltanto lo scambio dei dati avverrà senza oneri a carico dell'amministrazione richiedente, essendo esclusa da tale principio di gratuità l'eventuale prestazione di elaborazioni aggiuntive. Si introduce poi un articolo 50-bis nel Codice con cui si disciplina la predisposizione dei piani di continuità operativa e di disaster recovery che tutte le amministrazioni saranno tenute a predisporre. A DigitPa viene affidato il compito di definire le linee guida per le soluzioni tecniche e di verificare il costante aggiornamento dei piani. Nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 90 del Codice, le Amministrazioni provvedono a tali adempimenti utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 30, modifica l'articolo 51 del Codice, che fornisce la base normativa per la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, oggi regolamentati dalle misure minime di sicurezza previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali. In materia occorrono infatti ulteriori regole tecniche che in coerenza con la disciplina in materia di tutela della *privacy* introducano elementi utili per riconoscere l'esattezza, la disponibilità, l'integrità e per verificare l'accessibilità e la riservatezza dei dati.

Sim prevede altresì, che DigitPA raccordi con una apposita struttura (oggi denominata CertSPC), le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici promuovendo anche intese con le analoghe strutture internazionali.

Al fine di garantire un'adeguata attuazione delle disposizioni previste dalle regole tecniche in materia di sicurezza, a DigitPA è attribuito il compito di segnalare al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle stesse. Si prevede, infine, per le



Amministrazioni l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.

L'articolo 31 detta misure per favorire la fruibilità dei dati pubblici di cui le amministrazioni sono titolari ammettendo l'uso di strumenti di finanza di progetto.

L'articolo 32 modifica l'articolo 54 del Codice. La lettera a) vi aggiunge un comma 1-bis con il quale si dispone che le pubbliche amministrazioni centrali debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica: a) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, b) il nome del responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, l'adozione del provvedimento finale, nonché la relativa unità organizzativa come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, c) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione; d) i bandi di concorso che, in virtù della modifica apportata al comma 1, le Amministrazioni sono tenute a pubblicare in modo intergale sul proprio sito istituzionale.

Con circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione verranno individuate le modalità di trasmissione e aggiornamento dei relativi dati, da pubblicare sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica.

Per assicurare l'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei predetti dati è previsto che la mancata comunicazione dei medesimi ed il loro mancato aggiornamento sono comunque rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

Vengono, infine, abrogati i commi 2 e 2 bis che disciplinavano la fase di prima attuazione del CAD.

L'articolo 34 apporta modifiche all'articolo 57 del Codice al fine di obbligare le pubbliche amministrazioni alla pubblicazione *online* di moduli e formulari. Si dispone infatti che non possa essere richiesto l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati e che la mancata pubblicazione non inibisce l'avvio dei procedimenti con istanza in forma libera e rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

L'articolo 35 riguarda l'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, la cui realizzazione è affidata a DigitPA che potrà utilizzare elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. Con il comma 2, si prevede il potenziamento informativo dell'INA, aggiungendo i campi



della cittadinanza, dell'indirizzo anagrafico e della famiglia anagrafica a quelli che, allo stato, consentono l'indicazione delle sole generalità e del codice fiscale delle persone residenti in Italia.

L'articolo 36 modifica l'art. 58 del Codice in materia di modalità di fruizione dei dati. Si prevede, per assicurare l'accessibilità dei dati trattati da una pubblica amministrazione da parte di altre amministrazioni, - ove ciò sia necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali di queste ultime e per agevolare l'acquisizione di ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico sulla documentazione amministrativa -; che le amministrazioni titolari di banche dati debbano predisporre delle apposite convenzioni.

Tali convenzioni, adottate sulla base di linee guida elaborate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e disciplinano l'accesso alle banche dati senza oneri a carico delle amministrazioni richiedenti.

Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato Testo unico, con la quale l'amministrazione certificante consente all'amministrazione procedente di entrare nei propri archivi indicando, altresì, i limiti e le condizioni dell'accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali.

DigitPA riferisce sull'applicazione dell'articolo 58, con apposita relazione annuale da inviare al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Si aggiunge poi all'art. 58 il comma 3-bis, finalizzato a porre rimedio all'eventuale inerzia delle pubbliche amministrazioni nell'adozione delle convenzioni. Si prevede, infatti, che il Presidente del Consiglio dei ministri possa nominare un commissario *ad acta* incaricato di predisporre le convenzioni medesime.

Viene, infine, fatta salva la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.

Con l'articolo 37 si modifica l'articolo 60 dettando disposizioni che permettano di rendere coerenti le banche dati con il sistema statistico nazionale al fine di utilizzare al meglio le informazioni statistiche. Inoltre, nelle more dell'adozione del previsto DPCM, in via transitoria, vengono individuate le basi di dati di interesse nazionale.

Con l'articolo 38 si prevede l'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici volta a favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione



della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture. In essa confluiscono i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplinati ai sensi del medesimo decreto legislativo e del relativo regolamento attuativo.

Le modifiche all'articolo 64 del Codice, introdotte con l'articolo 39, nascono dall'esigenza di aggiornare il quadro normativo alle nuove esigenze per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. Si ribadisce il concetto che l'accesso ai servizi è sempre consentito tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, ma anche tramite strumenti diversi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.

Questa regola rappresenta una significativa novità rispetto al sistema previgente, orientato a consentire, a regime, l'identificazione informatica solo attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, in quanto opera un'apertura alla pluralità degli strumenti che abilitano all'accesso ai servizi.

Il nuovo scenario rende superfluo il comma 3 dell'articolo 64, che viene dunque abrogato.

L'articolo 40, modificando l'articolo 65, introduce misure di semplificazione delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, demandando ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione dei casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

Con l'articolo 41 si elimina il richiamo all'età (15 anni) entro cui viene rilasciato l'analogo documento d'identità dei minori, rinviando alla disciplina generale della materia.

Gli articoli 42 e 43 disciplinano rispettivamente la predisposizione e l'acquisizione dei programmi informatici delle pubbliche amministrazioni e il riuso, istituito che nei primi anni di vigenza del Codice non ha avuto il successo sperato. A tal fine innovano gli articoli 68 e 69, ponendo l'accento sulla modularità delle soluzioni informatiche da adottare ed affidando al DigitPA un ruolo di facilitatore per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.

L'articolo 44 detta disposizioni in materia di banca dati di programmi informatici riutilizzabili, mentre gli articoli 45 e 46 apportano modifiche formali all'articolo 71 e 73 che tengono conto della nuova denominazione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. L'articolo 47,



modificando l'articolo 78, adegua la norma al riconoscimento in rete SPC dei sistemi di interscambio inter-istituzionali.

Gli articoli 48 e 49 recano il primo, una serie di abrogazioni conseguenti alle modifiche introdotte nel Codice e il secondo le norme transitorie e finali; in particolare vengono indicati una serie di termini per l'emanazione di regolamenti, regole tecniche ed altri atti di indirizzo. Viene altresì differita l'efficacia di alcune disposizioni ad una data che sarà fissata in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica presso le amministrazioni statali interessate della sostenibilità dei relativi oneri attuativi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.





## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA.

### PARTE I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

#### 1. *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.*

Il presente intervento normativo attua la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

#### *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il problema da risolvere è sinteticamente individuabile nell'adeguamento degli strumenti che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare nei rapporti con cittadini ed imprese. Tale obiettivo della riforma consente, sotto il profilo sociale, di avvicinare la pubblica amministrazione alle esigenze, alle richieste dei cittadini, e, sotto il profilo economico, di conseguire un forte recupero di produttività che, nell'attuale contesto internazionale, assume carattere decisivo nel superamento della crisi finanziaria ed economica.

#### 2. *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto novella, in via prioritaria, il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD), e successive modificazioni. Sono richiamati i principi relativi alla valutazione della performance organizzativa e individuale nelle amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi alla responsabilità dirigenziale secondo le modalità indicate nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150; infine, il testo è coordinato con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 con il quale è stato riformato il CNIPA che ha assunto la denominazione di DigitPA e con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Le modifiche introdotte fanno salvi i principi stabiliti nel codice in materia di protezione dei dati personali.

#### 3. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento *de quo* tiene conto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori a cui intende adeguare la disciplina delle materie trattate.

#### 4. *Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

Le disposizioni del CAD che vengono novellate nonché quelle che vengono introdotte sono comprese fra i principi generali dell'ordinamento e si prevede che le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi negli ambiti di rispettiva competenza.

#### 5. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non vengono in rilievo aspetti relativi alla delegificazione né tantomeno alla rilegificazione.

#### 6. *Verifica progetti di legge vertenti sulla materia o su materie analoghe.*



Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge in materia.

*7. Giurisprudenza costituzionale.*

Il provvedimento non risulta in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.

PARTE II. Contesto normativo comunitario ed internazionale.

*8. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non risulta in contrasto con l'ordinamento comunitario; in particolare, la disciplina introdotta risulta pienamente conforme alla normativa comunitaria concernente l'utilizzo della firma digitale contenuta nella direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

*9. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.*

Non risultano infrazioni.

*10. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non risulta in contrasto con obblighi internazionali.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

*1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento aggiorna talune definizioni per rendere adeguare la normativa agli sviluppi tecnologici intervenuti a partire dal 2005:

- a) autenticazione informatica: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;
- b) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento da cui è tratto;
- c) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
- d) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
- e) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento, che garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, e che sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;



- f) *firma elettronica qualificata*: la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
- g) *gestore di posta elettronica certificata*: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;"
- h) *identificazione informatica*: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;"
- i) *posta elettronica certificata*: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

*2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

*3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

La tecnica della novella legislativa è stata ritenuta la più idonea ad introdurre le modifiche al CAD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13-bis della 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

*4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti, in quanto le norme abrogate sono state esplicitamente indicate.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE

### **Sezione I. Contesto e obiettivi**

Il presente decreto legislativo attua la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Il presente intervento normativo novella il Codice dell'amministrazione digitale al fine di adeguare le sue disposizioni, divenute ormai obsolete, al continuo aggiornamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

#### *A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente:*

Attualmente la materia oggetto dell'intervento è contenuta nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD), e successive modificazioni. Sono altresì rilevanti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150; il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale è stato riformato il CNIPA che ha assunto la denominazione di DigitPA ed infine il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

#### *B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione:*

Il CAD è stato pubblicato nel 2005 e in questi anni le tecnologie informatiche si sono evolute con una tale rapidità da rendere obsolete alcune definizioni e previsioni normative. Inoltre le modifiche organizzative intervenute nell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche rendono necessarie alcune modificazioni per l'adeguamento ai criteri di efficienza ed efficacia che permeano i nuovi indirizzi strategici governativi. Si è tenuto conto delle criticità segnalate dagli operatori del settore relative alla complessità del sistema delle firme elettroniche che ne hanno impedito l'utilizzo e la diffusione.

#### *C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo:*

Il problema da risolvere è sinteticamente individuabile nella modernizzazione della pubblica amministrazione individuando e diffondendo i più evoluti strumenti tecnologici in modo da semplificare i rapporti con cittadini ed imprese, ai quali saranno fornite risposte sempre più tempestive. Tale obiettivo della riforma consente, sotto il profilo sociale, di avvicinare la pubblica amministrazione alle esigenze, alle richieste dei cittadini, e, sotto il profilo economico, di conseguire un forte recupero di produttività che, nell'attuale contesto internazionale, assume carattere decisivo nel superamento della crisi finanziaria ed economica.

#### *D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento:*

In attuazione dei principi di delega, con il presente decreto legislativo si provvederà alla introduzione di moderni sistemi di comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione e si semplificheranno alcune procedure con particolare riferimento a quelle relative all'uso delle firme elettroniche.



*E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:*

I destinatari del provvedimento sono le pubbliche amministrazioni a livello centrale e locale, i dipendenti pubblici e i cittadini in quanto fruitori dei servizi resi dalla pubblica amministrazione.

#### **Sezione 2. Procedure di consultazione.**

*Modalità seguite e soggetti consultati.*

Dopo la pubblicazione della legge di delega (giugno 2009), è stato costituito un gruppo di lavoro presso il Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, composto da rappresentanti del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, del Dipartimento della Funzione pubblica e di DigitPA, con il compito di redigere uno schema di provvedimento. È stato, inoltre, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).**

La scelta dell'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità riscontrate, nonché la mancata attuazione delle delega approvata dal Parlamento che, oltre ad autorizzare il Governo a legiferare, rappresenta un impegno politico-programmatico nei confronti del Parlamento. Si tratta pertanto di una ipotesi assolutamente non percorribile.

#### **Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.**

Non sono emerse e pertanto non state prese in considerazione opzioni alternative in quanto il decreto legislativo attua i principi espressamente definiti dalla legge delega n. 69 del 2009.

#### **Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.**

*A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti:*

Si è richiesto alle singole amministrazioni di effettuare un'analisi dell'impatto economico, finanziario ed amministrativo derivante dall'applicazione della nuova normativa regolatoria.

*B) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta:*

Portando a compimento quanto iniziato già nel 2005, l'attuazione del decreto legislativo permette di realizzare una pubblica amministrazione più snella ed adeguata ai tempi, in grado di svolgere le proprie attività rapidamente e fornire i propri servizi a tutti gli utenti in modo più efficiente, trasparente ed economico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza. Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità ai fini dell'adozione del decreto legislativo in esame.

*C) Indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.*

Non sono stati introdotti nuovi obblighi informativi; al contrario, la riforma adottata consentirà di creare una pubblica amministrazione più efficace ed efficiente, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale, contribuendo così a minimizzare i «costi amministrativi» posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare riferimento a quelli delle imprese.

*D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate:*

Non sono state prese in esame opzioni ulteriori rispetto al presente decreto legislativo.

*E) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio:*

Dall'attuazione del presente decreto legislativo si prevede di realizzare notevoli risparmi economici e strumentali (ad esempio l'utilizzo della carta ed una migliore gestione delle risorse umane, ecc.).



D'altro canto, il presente intervento regolatorio intende adeguare il Codice dell'amministrazione digitale, già in vigore da 5 anni, al veloce sviluppo intervenuto nell'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e assicurare l'effettività alle diverse norme a carattere programmatico o recanti indicazioni di principio, per la sua attuazione più incisiva e stringente. Peraltro, la clausola d'invarianza finanziaria dell'attuazione del CAD è contenuta, dal 2005, in via generale, nell'articolo 90 del CAD stesso, non modificato dal decreto legislativo all'esame ribadita nell'articolo 49, comma 16 del presente schema di decreto legislativo. Gli investimenti che realizzano gli obiettivi introdotti dalle disposizioni del CAD, così come modificato dallo schema di decreto legislativo, sono comunque coerenti con le previsioni già formulate dalle singole amministrazioni, in rapporto alle loro disponibilità, nei programmi facenti parte del documento "Piano triennale per l'ICT della pubblica amministrazione centrale" relativo agli anni 2009-2011, redatto ai sensi dell'articolo 22 decreto legislativo n. 177 del 2009. Dunque, fermo restando che l'efficacia di alcune disposizioni è differita ad una data che sarà fissata in uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri da adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, previa verifica presso le amministrazioni statali interessate della sostenibilità dei relativi oneri attuativi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, si può affermare che non sono al momento presenti altri fattori che possano incidere sul rallentamento dell'applicazione della nuova normativa, essendo state peraltro interessate al riguardo tutte le amministrazioni su cui ricadono gli effetti dell'intervento regolatorio.

#### **Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:**

L'intervento normativo influenzerà le attività di impresa per quanto concerne la semplificazione dei rapporti e le comunicazioni con la pubblica amministrazione; sono prevedibili effetti positivi sul sistema di competitività del Paese dovuti all'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

#### **Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio:**

##### *A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:*

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio: il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione con il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché DigitPA.

##### *B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:*

Le modifiche introdotte saranno ampiamente illustrate con appositi seminari e corsi di formazione, nonché tramite la pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

##### *C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:*

Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica effettuerà il controllo e il monitoraggio generale dell'attuazione del Codice.

##### *D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre alla VIR:*

Le norme introdotte con il presente decreto legislativo prevedono periodiche relazioni informative al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e al Parlamento. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione provvederà ad effettuare con cadenza biennale la prevista VIR.





*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

*Cons. B. Rocchetti  
d'ora  
d'ora Marano*

1-5 MAG. 2010

*ANP/63/RIFPA/6448*

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI	
5 MAG 2010	
3166	

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA  
DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69

Relazione tecnica

**Art. 1:** reca le definizioni, che sono state concordate con le Amministrazioni. Residua soltanto la necessità di un qualche affinamento tecnico sulla nozione di "duplicato" con il Ministero della giustizia. Evidentemente non reca oneri.

**Art.2.** E' stato modificato l'ambito di applicazione secondo le norme di delega. Conseguentemente è stato abrogato il comma2-bis dell'articolo 2, che era stato introdotto con un emendamento parlamentare in sede di approvazione della legge n. 69 del 2009;

**Art. 3:** si tratta di mero coordinamento formale con l'articolo 2.

**Art. 4:**

- Comma 1: si è cercato di dare effettività alla norma che già prevedeva, a decorrere dal 1 gennaio 2007, i pagamenti informatici. Si demanda ad un decreto interministeriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione di una data certa a decorrere dalla quale la norma troverà effettiva applicazione nei vari settori. E' escluso che la nuova norma possa determinare nuovi oneri rispetto al testo previgente del CAD;
- Al comma 2, in materia di digitalizzazione dei rapporti tra imprese e PA coerentemente con le innovazioni tecnologiche e normative intervenute nel settore (v. legge 69 del 2009 e d.l. 185 del 2008) si è demandata ad un decreto del Presidente e del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione. Non reca oneri, ma eventuali risparmi. Non sono necessari ulteriori investimenti rispetto a quanto previsto dai citati atti normativi, già vigenti.

**Art. 5:** si tratta di norma di carattere ordinamentale-organizzativo che non reca in alcun modo oneri;

**Art. 6:** reca l'estensione dell'ambito di applicazione di una disposizione che rappresenta un principio generale di carattere programmatico.

**Art 7:** necessario coordinamento con la normativa vigente sullo sportello unico di cui all'articolo 38 del d.l. 112 del 2008;

**Art. 8:** la modifica al comma 1-bis è un mero coordinamento con il d. lgs. 150 del 2009 e dà la possibilità a ciascun Ministro o organo di indirizzo politico di operare le scelte ritenute più opportune per l'implementazione delle disposizioni del decreto. La norma, che non è stata modificata nella sostanza, va letta in collegamento con il principio dell'invarianza finanziaria di cui all'articolo 90 del CAD anch'esso invariato. Le altre modifiche introducono rispettivamente il principio della rilevanza del rispetto delle direttive ai fini della valutazione dei dirigenti e specificazioni tecniche che, per la loro natura, non possono in alcun modo recare oneri.

**Art. 9:** riguarda l'impiego parziale dei risparmi già finalizzati ai programmi di incentivazione del personale dall'articolo 27 del d. lgs 150 del 2009. L'intero articolo non reca oneri ma, al contrario, è





solo suscettibile solo di migliorare i saldi di finanza pubblica (v. il citato art. 27 del d.lgs. 150 del 2009).

**Art 10:** modificato d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato in modo da assicurare in ogni caso l'invarianza finanziaria

**Artt. 11, 12, 13, 14:** recano disposizioni civilistiche o di contenuto ordinamentale e non hanno alcuna ricaduta finanziaria diretta. Possono semmai recare economie attraverso la riduzione dei costi di conservazione dei documenti e la semplificazione degli adempimenti amministrativi. Al comma 5 dell'art. 14 è stata accolta la modifica richiesta dal DAGL.

**Artt. 15, 16, 17 e 18, 19, 20 e 21:** dettano norme tecniche sulla firma digitale e per l'attività dei certificatori di firma digitale, che non recano oneri. L'articolo 18, peraltro, può comportare un introito per sanzioni a favore della pubblica amministrazione.

**Art. 22:** reca una modifica di carattere formale.

**Art 23:**

- Comma 1: l'eliminazione dell'inciso "che dispongono di idonee risorse tecnologiche" all'articolo 40, comma 1 del CAD nasce dalla constatazione che tutte le pa sono già in grado di produrre con mezzi informatici gli originali dei propri documenti: si tratta di dare solo di dare valenza prescrittiva al principio così da rimuovere eventuali residue sacche di arretratezza o inerzia nelle stesse amministrazioni;
- Comma 2: Per quanto concerne l'articolo 40-bis la norma si limita a trarre le conseguenze dalle recenti innovazioni legislative in materia di posta elettronica in relazione alla previgente disciplina sul protocollo informatico; si evitano così duplicazioni dei costi amministrativi a causa di una fase transitoria fin troppo lunga che vede coesistere il protocollo informatico con le procedure tradizionali. Non vi sono nuovi oneri.

**Art. 24:** l'innovazione introdotta è un mero coordinamento per quanto riguarda la lettera a). per quanto riguarda le lettere b) e c) si detta una disciplina ordinamentale per la gestione del fascicolo informatico al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di pubblicità e conoscenza già fissati dall'art. 54, commi 2-ter e 2-quater, del CAD, introdotti dalla recente legge n. 69 del 2009.

**Art. 25:** introduce solo un doveroso riferimento alle regole tecniche e non reca oneri.

**Art 26:** si tratta di una norma ordinamentale con cui si prevede solo, a risorse invariate, un obbligo di coordinamento tra due funzioni già previste entrambe dalla legislazione vigente.

**Art. 27:** all'articolo 47 del CAD la modifica proposta mira ad adeguare le modalità delle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni a quanto già stabilito dalla legge n. 69 del 2009; pertanto non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti da detta norma. La disposizione mira soltanto a stimolare la rimozione di eventuali situazioni di particolare arretratezza.

**Artt. 28 e 29:** sono state accolte due specificazioni richieste dall'Agenzia delle entrate, la seconda delle quali all'art. 50, comma 2, del CAD vale ad assicurare ulteriormente l'invarianza finanziaria già prevista dalla norma.

L'articolo 50-bis del CAD, introdotto con il comma 2, risponde poi alla prescrizione della legge delega (lett. q) in base alla quale devono essere introdotte nel codice disposizioni volte ad



incrementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture: si tratta dei piani di continuità operativa e di disaster recovery, cioè di un'esplicitazione, da un lato, dell'ovvio principio della sicurezza e, dall'altro, di interventi comunque indispensabili e già previsti nel piano triennale per l'ICT delle varie amministrazioni per il 2009- 2011. La disposizione definisce i contenuti e le modalità di redazione dei piani stessi, secondo una logica di programmazione operativa; tanto è vero che il comma 4 dell'art. 50-bis garantisce la flessibilità nell'adozione dei piani prevedendo quale presupposto la redazione di dettagliati studi di fattibilità. Le Amministrazioni provvederanno con le risorse disponibili sulla base delle direttive degli organi di indirizzo politico.

Art. 30 si tratta di una norma ordinamentale che precisa meglio le modalità con cui DigitPA assolve alla propria missione istituzionale. Non reca oneri

Art. 31: la modifica reca una disposizione di carattere programmatico. Non reca oneri

Art. 32 riconduce nel CAD gli obblighi già previsti nella legislazione vigente e in particolare nell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, recando alcune precisazioni sui doveri che incombono sulla pa in base alla normativa previgente. Si prevede in particolare la rilevanza degli adempimenti di cui al citato articolo 21 della legge 69 del 2009 ai fini della valutazione dei dirigenti. Non reca oneri

Art. 33: reca modifiche di carattere tecnico -formali. Non reca oneri

Art. 34: si sono introdotti meccanismi incentivanti prevedendo la rilevanza ai fini della valutazione della misurazione e valutazione della performance dei dirigenti attuando i criteri di delega di cui alle lettere a) e p). Non reca oneri

Artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40: si tratta di norme ordinamentali di mero coordinamento che non recano oneri aggiuntivi.

Artt. 41, 42 e 43 : si tratta di disposizioni tecniche volte ad espandere il riuo ai sensi della lettera h) della delega E' ragionevole supporre che l'attuazione delle stesse recherà risparmi.

Artt. 44 e 45: recano una riformulazione di carattere tecnico-formale. Non recano oneri

Art. 46. reca le abrogazioni conseguenti alle modifiche introdotte. Non reca oneri

Art. 47: individua tutti i termini per l'emanazione di norme secondarie ai fini dell'attuazione del Codice e prevede espressamente che DigitPA svolga le funzioni ad essa affidate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, è appena il caso di ricordare che la clausola d'invarianza finanziaria dell'attuazione del CAD è contenuta, dal 2005, in via generale, nell'articolo 90 del CAD, non modificato dal decreto legislativo all'esame e ribadita nell'articolo 49, comma 16, del presente decreto legislativo.

Gli investimenti che realizzano gli obiettivi introdotti dalle disposizioni del CAD, così come modificato dallo schema di decreto legislativo, sono comunque già coerenti con le previsioni già formulate dalle singole amministrazioni, in rapporto alle loro disponibilità, nei programmi facenti parte del documento "Piano triennale per l'ICT della pubblica amministrazione centrale" relativo agli anni 2009-2011, redatto ai sensi dell'articolo 22 decreto legislativo n. 177 del 2009.





## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

### PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Il decreto prevede significative innovazioni al Codice dell'amministrazione digitale (*infra*: CAD), in relazione ad alcune delle quali il Garante svolge, di seguito, le osservazioni di competenza al fine di adeguarne maggiormente il contenuto alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

### RILEVATO

#### 1. Misure di sicurezza.

1.1. L'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, nel novellare l'art. 1, comma 1, lettera b) del CAD, riformula la definizione di "autenticazione informatica" in senso marcatamente oggettivistico: il riferimento dell'autenticazione, infatti, si polarizza ora sull'oggetto della validazione (il documento informatico) e non più sull'identità del soggetto (alla cui validazione, invece, fa riferimento la nuova definizione di "identificazione informatica" di cui alla successiva lettera g). Al riguardo, poiché anche il Codice in materia di protezione dei dati personali (*infra*: Codice) reca, fra le definizioni, quella di "autenticazione informatica", in senso, però, soggettivistico, quale l'insieme degli "strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità" (art. 4, comma 3, lettera c) del Codice), si ritiene opportuno che per la nuova definizione in senso oggettivistico del CAD si ricorra alla locuzione

"autenticazione del documento informatico" in luogo di "autenticazione informatica".

1.2. All'articolo 10, comma 1, lettera b), dello schema, in relazione all'articolo 17, comma 1, lettera c), del CAD, appare opportuno citare anche le disposizioni di cui all'Allegato B al Codice quale parametro normativo al cui rispetto vincolare le attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica.

1.3. L'articolo 30, comma 1, lettera b), dello schema, nel novellare l'articolo 51 del CAD, non sembra adeguare pienamente il contenuto della norma alle modifiche apportate alla rubrica, in quanto la disposizione continua a riferirsi a caratteristiche (quali l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, etc.) relative soltanto ai dati e non anche ai sistemi e alle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, sarebbe auspicabile estendere il disposto di cui al comma 1 del citato articolo 51 del CAD alla sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture, così da adeguarlo alla rubrica e da rafforzare le garanzie previste.

## 2. Firme "elettroniche".

Le novelle apportate al CAD prevedono un incremento delle tipologie delle firme, che passano da tre a quattro: firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale. Al fine di chiarirne l'ambito di utilizzo e scongiurare un'adozione errata, sia da parte degli utenti sia delle pubbliche amministrazioni (con possibili pregiudizi in ordine al diritto alla protezione dei dati personali), è opportuno che le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del CAD, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema, non restino limitate alla sola tipologia di firma digitale (come sembra prevedere la norma), ma siano individuate per tutti i tipi di firme. Pertanto, al citato articolo 20, comma 3, è auspicabile sostituire le parole: "firme digitali" con la seguente: "firme" o comunque con un'altra locuzione che faccia riferimento in maniera inequivoca a tutte le tipologie di firme.

## 3. Conservazione dei dati.

L'articolo 19 dello schema, nel modificare il comma 1 dell'articolo 33 del CAD, dispone, in materia di pseudonimi, che, qualora il certificato sia qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per "almeno" "venti anni decorrenti dall'emissione". Sul punto, per garantire il pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. e, del Codice) appare opportuno prevedere non già un termine minimo di conservazione dei dati, ma un termine certo.

## 4. Pertinenza dei dati.

L'articolo 24, comma 1, lettera a), dello schema, nell'inserire il comma 1-bis all'articolo 41 del CAD, impone di gestire i procedimenti amministrativi con modalità tali da garantire, attraverso il ricorso a strumenti informatici, il rispetto delle previsioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 54 del CAD, tra le quali, in particolare, quella relativa alla pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, del registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico, con modalità tali da consentire la verifica a distanza, da parte del cittadino, "dell'avanzamento delle pratiche". Sul punto, al fine di garantire anche il pieno

rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali (art. 11 del Codice) è fortemente auspicabile integrare la norma di cui al citato comma 1-bis – nonché, con disposizione di carattere più generale, lo stesso comma 2-quater dell'articolo 54 – prevedendo espressamente che la verifica del cittadino può riferirsi esclusivamente alle pratiche relative a dati personali che lo riguardano o in relazione alle quali abbia comunque un interesse e deve avvenire con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio di pertinenza dei dati di cui all'articolo 11 del Codice.

#### 5. Provvedimenti di attuazione.

Talune norme del CAD, come modificate dal decreto in esame, rinviano a successivi provvedimenti (decreti ministeriali, interministeriali, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) o atti recanti regole tecniche o linee-guida di Digit-PA la definizione di misure di dettaglio o comunque di attuazione di quanto sancito a livello primario. Sul punto, il Garante manifesta piena disponibilità a fornire ogni contributo utile alla stesura degli schemi di provvedimenti per i profili di propria competenza, al fine di elevare lo standard di garanzia del diritto alla protezione dei dati personali. Appare pertanto opportuno integrare – prevedendo espressamente l'acquisizione del parere del Garante – le seguenti norme dello schema di decreto:

- 5.1 articolo 4, comma 1, in relazione all'articolo 5, comma 3, del CAD, nella parte relativa al decreto interministeriale cui spetta stabilire talune modalità di attuazione della norma di cui al comma 1, con riferimento alla possibilità – riconosciuta alle pubbliche amministrazioni - di effettuare pagamenti in via informatica;
- 5.2 articolo 4, comma 2, in relazione all'articolo 5-bis, comma 2, del CAD, in ordine al dPCM cui spetta stabilire le modalità di attuazione della norma di cui al comma 1, che impone l'utilizzo esclusivo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella presentazione di documenti e atti tra imprese e pubbliche amministrazioni;
- 5.3 articolo 5, comma 1, lettera b), in relazione all'articolo 6, comma 1-bis, del CAD, in ordine alle regole tecniche emanate da DigitPA in merito alle modalità di consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata e di estrazione di elenchi dai suddetti indirizzi, da parte delle amministrazioni pubbliche;
- 5.4 articolo 10, comma 1, lettera d), in relazione all'articolo 17, comma 1-ter, del CAD, ove si attribuisce a DigitPA il coordinamento delle iniziative (di cui al comma 1, lettera c) che le pubbliche amministrazioni devono assumere in materia di sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture;
- 5.5 articolo 29, comma 3, lettera b), che nell'inserire nel CAD l'articolo 50-bis sancisce, in capo alle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di definire il piano di *disaster recovery*, sulla base di linee-guida definite da DigitPA.

RITENUTO

## 6. Pubblicazione di dati sul sito delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 32, comma 2, dello schema inserisce nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di pubblicazione di taluni dati sul sito delle pubbliche amministrazioni (retribuzioni dei dirigenti, *curricula vitae*, ecc.), un comma 1-bis a tenore del quale le stesse amministrazioni devono comunicare tali dati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica che li pubblica sul proprio sito istituzionale.

Al riguardo, nel disciplinare la materia, è opportuno tenere conto delle osservazioni contenute nel parere reso dal Garante sullo schema di circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica recante "*prime indicazioni operative*" sulle misure di trasparenza previste dal comma 1 del predetto articolo 21. Ciò, in particolare, per quanto riguarda l'esigenza di assicurare che le informazioni rese disponibili sul sito siano pubblicate in un formato e con modalità tali da non consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete, nonché di chiarire se le informazioni pubblicate debbano essere accessibili anche mediante motori di ricerca esterni ovvero, come preferibile, soltanto interni al sito dell'Amministrazione di riferimento.

## IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69", con le seguenti osservazioni:

- a) all'art. 1, comma 1, lettera b) del CAD, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema di decreto, le parole: "autenticazione informatica" siano sostituite dalle seguenti: "autenticazione del documento informatico" (punto 1.1);
- b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), del CAD, come novellato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), dello schema, siano citate anche le disposizioni di cui all'Allegato B al Codice quale parametro normativo al cui rispetto vincolare le attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica ivi previste (punto 1.2);
- c) il disposto del comma 1 dell'articolo 51 del CAD, come novellato dall'articolo 30, comma 1, lettera b), dello schema, sia esteso conformemente alle modifiche apportate alla rubrica (punto 1.3);
- d) all'articolo 20, comma 3, del CAD, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema, le parole: "firme digitali" siano sostituite con la seguente: "firme" o comunque con un'altra locuzione che faccia riferimento in maniera inequivoca a tutte le tipologie di firme (punto 2);
- e) al comma 1 dell'articolo 33 del CAD, come novellato dall'articolo 19 del provvedimento, sia previsto non già un termine minimo di conservazione dei dati, ma un termine certo (punto 3);


- f) l'articolo 41, comma 1-bis, del CAD, inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera a), dello schema, o, preferibilmente, il comma 2-quater dell'articolo 54, siano modificati prevedendo espressamente che la verifica del cittadino può riferirsi esclusivamente alle pratiche relative a dati personali che lo riguardano o in relazione alle quali abbia comunque un interesse, e deve avvenire con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio di pertinenza dei dati di cui all'articolo 11 del Codice (punto 4);
- g) sia previsto espressamente il parere del Garante in relazione ai provvedimenti di attuazione del CAD di particolare interesse per la protezione dei dati personali, indicati al punto 5;

e con la seguente raccomandazione:

- h) nella disciplina della pubblicazione dei dati di cui al comma 1-bis dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, introdotto dall'articolo 32, comma 2, dello schema, l'Amministrazione tenga conto delle osservazioni rese dal Garante sullo schema di circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica recante "*prime indicazioni operative*" sulle misure di trasparenza previste dal comma 1 del predetto articolo 21, concernenti le modalità di pubblicazione e di reperibilità dei dati sul sito (punto 6).

Roma, 24 giugno 2010


IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE









*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.**

*Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio atti n. 38 /CU dell'8 luglio 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta dell'8 luglio 2010

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTO** l'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale detta i principi e i criteri direttivi con i quali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

**VISTO** il provvedimento in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 2010 nel testo pervenuto in data 6 maggio 2010 dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato alle Regioni e alle autonomie locali in data 7 maggio 2010;

**CONSIDERATO** che per l'approfondimento istruttorio del provvedimento si sono tenuti incontri tecnici in data 13 maggio, 9 giugno e 15 giugno 2010, nel corso dei quali sono state discusse proposte tecniche emendative presentate congiuntamente dalle Regioni e dalle autonomie locali, in parte condivise dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

**RILEVATO** che nell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso avviso favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento congiunto, che si allega e che fa parte integrante del presente atto (All. A);

**CONSIDERATO** che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha dichiarato che sul provvedimento, teso alla modifica del codice a suo tempo approvato nel 2005, per la sua estrema importanza, è necessaria una totale condivisione, per cui molte osservazioni sono state accolte e le ulteriori indicazioni, contenute nel documento consegnato, saranno approfondite ai fini del loro accoglimento;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE

nei termini di cui alla premessa, ai sensi dell' articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*ESiniscalchi*



Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto

*R. Fitto*

*✓ ✓*



CONFERENZA  
DELLE REGIONI E  
DELLE  
PROVINCE AUTONOME



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI



UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA



Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
montani

*Consegnato nella  
seduta dell' 8 luglio 2010*

10/056/CU3/C2

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE REGIONI, DELL'ANCI,  
DELL'UPI E DELL'UNCEM**

**SU**

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL CODICE  
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE AI SENSI DELLA DELEGA CONTENUTA  
NELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69**

**Punto 3) Odg Conferenza Unificata**

Nello schema del provvedimento legislativo presentato dal Governo ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Unificata ed approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 febbraio 2010, anche a seguito della istruttoria tecnica condotta dalle delegazioni dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCEM), dell'Unione delle Province Italiane (UPI) e delle Regioni (CINSEDO e CISIS), si rilevano le seguenti criticità di carattere politico.

**ASSENZA DI STRATEGIA NELL'INNOVAZIONE**

La riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale sembra comporsi di un insieme di interventi che talora appaiono di limitata visione strategica nonché in parte privi della necessaria considerazione per l'evoluzione tecnologica e per l'indispensabile ripensamento organizzativo che la complessiva materia dell'innovazione dovrebbe introdurre all'interno della pubblica amministrazione. Si rileva che il disegno di ripensamento della pubblica amministrazione è solo parziale, col rischio di ridurre l'innovazione ad elemento strumentale: si sostengono infatti strumenti quali la posta elettronica certificata, anche tra le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, svilendo il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) a semplice connettività al servizio degli uffici ministeriali e non a modello di interscambio e di interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni attraverso l'interoperabilità e la cooperazione. Né d'altra parte –in tema di comunicazione tra PPAA- si valorizzano adeguatamente i sistemi di interscambio dati già completamente attivi, regolamentati e capillarmente diffusi, come ad esempio il sistema INA-SAIA frutto di proficue collaborazioni tra vari livelli di governo.

## IDENTIFICAZIONE E SERVIZI

Appare che l'approccio di riforma del Codice possa rendere più complicato e non semplificare i processi amministrativi, con il rischio di introdurre fratture o al peggio di frenare i modelli già evoluti presenti sui territori.

Ad esempio l'eliminazione, in contrasto con altre normative nazionali od europee, come quelle in materia di trattamento di dati personali, della distinzione tra il concetto di autenticazione informatica e la nozione di identificazione informatica ed il mancato nesso di quest'ultima alla identificazione anagrafica/identificazione primaria; la introduzione di una nuova forma di firma, la firma elettronica avanzata, della quale non si avverte la necessità, anche in considerazione dei costi che questa potrebbe avere sulle amministrazioni, l'assenza dell'immediata inclusione, tra le banche dati di interesse nazionale, dell'anagrafe tributaria, la quale costituisce elemento imprescindibile nella lotta all'evasione e strumento indispensabile per l'attuazione di un "vero federalismo fiscale".

Vi è inoltre l'aspetto discriminatorio che la presenza di servizi esclusivamente digitali ha sulle aree del paese e su quella parte di popolazione che si trova in "divario digitale", ovvero quelle aree non raggiunte dalla banda larga ovvero quei cittadini e imprese che non hanno i mezzi necessari per poter accedere ai servizi. Si evidenzia il rischio connesso al fatto che con l'elezione di domicilio digitale il cittadino o l'impresa accetta e si vincola a ricevere, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le comunicazioni da parte della PA mediante modalità informatiche; sono reali casi di sovraesposizione quelli in cui il cittadino o l'impresa non aprono la posta per un mese, non dispongono di un pc funzionante, si trovano in un'area non raggiunta dai servizi digitali. Non esistono clausole di salvaguardia: se vi sarà una interpretazione rigida il cittadino decadrà dai termini per proporre un ricorso o una istanza, senza alcuna possibilità di ulteriori garanzie di effettiva conoscenza degli atti che allo stesso vengono inviati (art. 6).

Ultimo aspetto, ma non trascurabile è l'assenza di chiarezza in ordine ai riferimenti per il cittadino: sarebbe utile che così come esiste un unico punto di accesso in via fisica potesse essere possibile avere un unico accesso istituzionale in via digitale per ciascuna amministrazione, senza moltiplicazione di canali che anziché semplificare complicano la vita al cittadino e alle imprese. Questo significa, ad esempio in relazione all'art.65, in materia di *Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*, che l'attuale formulazione delle norme non risolve importanti problemi dei cittadini in ordine alle modalità virtuali di presentazione delle istanze, agli strumenti di identificazione che deve usare il cittadino, al rapporto tra quanto da questo dichiarato e l'attivazione del procedimento conseguente. Non è possibile pensare che il cittadino presenti una istanza mediante modalità telematica e dall'altra parte l'amministrazione non abbia un fascicolo elettronico, un protocollo informatico, ma semplicemente vi continui a essere un impiegato che stampa, protocolla e invia in modo cartaceo il documento all'ufficio competente. Senza l'informatizzazione del back-office delle PA, la presentazione di moduli on-line non ridurrà né tempi né costi dell'azione amministrativa, che è ciò che realmente interessa ai cittadini e alle imprese.

## ASSENZA DI RISORSE

La riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale appare allo stato a costo zero. L'operazione di eliminare i limiti organizzativo e finanziario all'interno del codice è condivisibile, laddove però si tenga conto dell'impatto in termini economici che la creazione di nuovi diritti ha sulle pubbliche amministrazioni. Non è possibile – alla luce della recente manovra economico-finanziaria – pensare di poter trasferire sui livelli territoriali minori i costi di una operazione che è in primo luogo infrastrutturale e organizzativa, ad esempio abrogazione del comma 2-bis dell'art. 2, del comma

bis dell'art. 3, senza che si esplichino le risorse o si mettano a disposizione gli strumenti per l'attuazione di questo tipo di politiche.

Si evidenzia che il Codice prevede in sé una eccezione: si applica "imperativamente" a tutti gli enti, anche al comune montano di 100 abitanti, e non – invece – alla Presidenza del Consiglio (art. 2, comma 6) e che non è previsto alcun piano di implementazione del CAD da sottoporre all'attenzione della Conferenza unificata

### ASSENZA DI RUOLO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI: DEPOTENZIAMENTO DELLA CONFERENZA UNIFICATA

Il Codice riformato vede come grandi assenti le Regioni, gli Enti locali e le loro politiche.

Molte Regioni in questi anni, pur nel rispetto del ruolo di coordinamento informativo, informatico e statistico che la Costituzione riconosce allo Stato, si sono fatte portavoci delle istanze territoriali e hanno disciplinato con proprie normative aspetti di grande rilevanza dal punto di vista dell'e-government. Manca il ruolo delle Regioni nella riforma, nulla si dice in proposito di ciò che è stato fatto, non c'è riconoscimento né di ruolo né si fa tesoro delle esperienze positive che in questi anni sono state messe a frutto.

Dal canto loro gli Enti locali hanno intrapreso nell'ultimo decennio iniziative volte alla riorganizzazione dei processi amministrativi mediante le ICT, unendo proficuamente finanziamenti statali e regionali a propri investimenti. Non si potranno garantire sinergie e complementarietà, senza un utilizzo pieno ed adeguato delle sedi di concertazione esistenti.


Ogni spazio viene compresso e anche gli strumenti di concertazione tra lo Stato e le Regioni o le autonomie locali come le Conferenze vengono ridotti (ad esempio art. 70 – dall'"accordo" al "sentita la Conferenza Unificata").

### CENTRALISMO: RUOLO DI DIGIT-PA E DEL MINISTERO DELL'INNOVAZIONE

Nella riforma del CAD si possono identificare elementi di centralismo per diversi motivi.

In primo luogo viene rafforzato il ruolo di Digit-PA ad esempio in materia di coordinamento della sicurezza informatica (art. 17, comma 1-ter/art. 50 bis, comma 4/art. 51, comma 1-bis), di catalogo del riuso (art.70), di regole tecniche (art.71). Digit-PA, anche a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n.177/2009, è oggi un ente pubblico non economico, che opera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e comunque con una organizzazione interna di esclusiva nomina governativa. A ciò si aggiunge l'appesantimento per gli enti di richiedere obbligatoriamente il parere a Digit-PA per numerose questioni, senza che da ciò ne derivi un reale vantaggio per gli stessi. Se l'obiettivo è il raggiungimento di una omogeneità tecnica lo strumento principe dovrebbe essere individuato nelle Conferenze, il cui ruolo viene invece marginalizzato.

Inoltre la disciplina sull'accesso ai dati (art.50-bis, comma 2) o sulle istanze da presentare in modalità telematica (art.64, comma 1-bis) sono fortemente accentrate su quanto indicato dal Ministero senza alcuna consultazione per gli enti locali e le Regioni. Il Ministero dell'innovazione può disciplinare esclusivamente le modalità organizzative delle amministrazioni centrali, ma non può andare a invadere le competenze delle amministrazioni locali e regionali.



Infine, nella logica di un nuovo centralismo, c'è l'eliminazione (art.2 comma 2) di ogni riferimento alla autonomia organizzativa propria degli enti territoriali. Credere che il sistema dell'amministrazione digitale sia neutro rispetto ai profili organizzativi è una illusione a cui anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha già dato una in relazione alla lettera r) dell'art.117 della Costituzione di concorso di competenze.

**Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento allegato.**

Roma, 8 luglio 2010

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature is a circular stamp, which appears to be an official seal or stamp, though the text within it is illegible due to the image quality.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI EMENDAMENTI  
CONDIVISA DA ANCI, UPI, UNCEM E REGIONI**

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
RECANTE MODIFICHE AL CODICE  
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 33  
DELLA LEGGE N.69 DEL 18 GIUGNO 2009**

8 LUGLIO 2010



## Sommario

Articolo 1_ (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	3
Articolo 2_ (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	5
Articolo 3 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	6
Articolo 5_ (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	6
Articolo 6-bis_ (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82) .....	7
Articolo 6-ter (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82) .....	7
Articolo 8 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82) .....	7
Articolo 8-bis (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82) .....	8
Articolo 11 (Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	8
Articolo 13 (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	9
Articolo 14 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	10
Articolo 23 (Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	11
Articolo 26 (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	12
Articolo 26-bis (Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	12
Articolo 27 (Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	12
Articolo 29 (Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	13
Articolo 31 (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	14
Articolo 32 (Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	14
Articolo 34 (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	15
Articolo 35 (Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	15
Articolo 36 (Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	15
Articolo 37 (Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	16
Articolo 38 (Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	16
Articolo 41 (Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	17
Articolo 42 (Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	17
Articolo 43 (Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	18
Articolo 44 (Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	18
Articolo 45 (Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) .....	19





## Articolo 1

### (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- 1) la lettera a) è sostituita con la seguente: "*a) la lettera b) è abrogata*";
- 2) alla lettera b) dopo la parola "*... fisica ...*" aggiungere le seguenti: "*... e informatica*";
- 3) alla lettera c), il punto 3 è abrogato;
- 4) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "*c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:*
  - a) "*i-bis) conservazione dei documenti informatici: il processo finalizzato ad assicurare la permanenza nel tempo dell'integrità, della disponibilità, della leggibilità del documento, nonché dei dati necessari per la sua rappresentazione ed individuazione, quali i metadati ed i dati relativi alle firme elettroniche;*
  - b) "*i-ter) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento da cui è tratto;*
  - c) "*i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;*
  - d) "*i-quinquies) costo totale di possesso: insieme dei costi che nel corso dell'intera vita operativa di un sistema informativo è necessario sostenere affinché esso sia utilizzabile proficuamente dall'utenza;*
  - e) "*i-sexies) costo di uscita: insieme dei costi da sostenere per abbandonare una tecnologia o migrare verso una tecnologia o soluzione informatica differente. Comprende i costi di conversione dati, di aggiornamento dell'hardware, di realizzazione interfaccia e di formazione.*"
- 5) dopo la lettera c) si inserisce la lettera c-bis): "*dopo la lettera p) si inserisce la seguente: p-bis) documento informatico strutturato: particolare documento informatico che garantisce per i dati contenuti l'elaborazione automatica da parte di sistemi informatici, nonché il rispetto di una schema dati predefinito.*"
- 6) dopo la lettera c-bis) si inserisce la lettera c-ter): "*la lettera q) è sostituita dalla seguente: q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica.*"
- 7) la lettera f) è abrogata;
- 8) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "*g) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti:*
  - a) "*u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;*
  - b) "*u-ter) identificazione anagrafica: identificazione primaria di un soggetto fisico, di competenza del Comune in cui è eletta la sua residenza;*
  - c) "*u-quater) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, tramite credenziali e strumenti che garantiscano l'identificazione anagrafica di una persona fisica nell'accesso ad un sistema informatico o servizio telematico;*
  - d) "*u-quinquies) interfaccia di programma di tipo aperto: interfaccia di programma resa pubblica, documentata esaustivamente ed esente da qualsiasi diritto di terzi che limiti l'uso dell'interfaccia o della relativa documentazione.*"
- 9) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "*h) dopo la lettera v) sono inseriti le seguenti:*
  - a) "*v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;*
  - b) "*v-ter) programma informatico a codice sorgente aperto: programma informatico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente*

- c) v-quater) protocollo di comunicazione di tipo aperto: protocollo di comunicazione reso pubblico, documentato esaustivamente ed esente da qualsiasi diritto di terzi che limiti l'uso del protocollo di comunicazione o della relativa documentazione
- 10) dopo la lettera h) è inserita la lettera i): “dopo la lettera z) sono inserite le seguenti:
- a) “z-bis) riproduzione semplice: il processo che trasferisce documenti informatici da un supporto di memorizzazione a un altro;
  - b) z-ter) riproduzione sostitutiva: il processo che trasferisce documenti da un supporto analogico a un supporto digitale o che trasferisce documenti informatici adottando, tra quelli riconosciuti, un formato di rappresentazione informatica diverso dall'originale;
  - c) z-quater) software libero: programma informatico che è rilasciato secondo i termini d'una licenza che permette di utilizzarlo per qualsiasi scopo e che può essere legittimamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito, anche in formato sorgente.””.

### Principali motivazioni

Il concetto di autenticazione del testo vigente era connesso all'identità digitale e trova anche utilizzo e specificazione nell'art.22 del DPCM 1/4/2008. Verrebbe ora sostituito da un concetto diverso che rischia di non trovare utilizzo o specificazione nel resto delle modifiche proposte (anzi alcuni articoli del CAD fanno uso della vecchia definizione). Se l'idea è quella di andare incontro al concetto di “autenticazione dei dati” presente nella Direttiva 1999/93/CE, è allora necessario salvaguardare con chiarezza il duplice significato di autenticazione delle entità e dei dati; da cui i concetti: “identificare” e “autenticare”.

Il lavoro fatto congiuntamente intende mantenere chiaro il distinguo dei due concetti attribuibili, l'uno, alla identificazione informatica dei dati di un soggetto e, l'altro, alla autenticità di un documento nella logica notarile: “Autenticare = Riconoscere come autentico; dichiarare valido”.

Oltre alla semplice autenticazione del soggetto, si tiene conto del riconoscimento dell'identità del soggetto stesso che, appunto, viene ‘identificato’.

Si propone, quindi, l'abrogazione della lettera b) e la ripresa alla lettera u-ter) della definizione di identificazione informatica relativa alla validazione dell'insieme di dati attribuiti ad una persona per l'identificazione fisica; l'inserimento del concetto di autenticazione nell'ambito della firma digitale e dei documenti.

Di qui, sul fronte concettuale di documento informatico, le Autonomie ritengono necessario ricondurre il tutto al processo di produzione e conservazione del documento; onde evitare un contenzioso insanabile nella individuazione certa di un documento originale, duplicato, copia. Infatti, la distinzione tra copia e duplicato ha senso, ma l'utilizzo che viene fatto del duplicato al nuovo art. 23 bis (art. 14) non lo ha, poiché un duplicato che ha la stessa sequenza di bit dell'originale è identico all'originale; è cioè un originale. Si propongono le definizioni di “conservazione”, “riproduzione” e “riproduzione sostitutiva” che erano presenti nella “Proposta di regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici del 14/1/2008” della Commissione interministeriale per la dematerializzazione.

Altresì, si è ritenuto necessario l'inserimento di concetti di formato e codice aperto, di software libero, di costi di entrate, di uscita e di possesso, interoperabilità, cooperazione applicativa, ispezionabilità e riusabilità del codice, ecc. per allinearsi alle definizioni adottate dalla Commissione Europea nel documento “European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services” (<http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3761>) ed evitare, ad esempio, che l'uso di formati soggetti a diritti di terzi ostacoli la diffusione di software libero nella Pubblica Amministrazione; nonché per reintrodurre nel CAD l'impostazione della direttiva Stanca che specificava gli elementi di cui tenere conto nella valutazione comparativa per evidenziare possibili esternalità positive prodotte.

Per questo nei meccanismi di valutazione delle pubbliche amministrazioni e dei dirigenti è opportuno prevedere di incentivare gli interventi che adottano formati dei dati di tipo aperto, interfacce di tipo aperto, protocolli di comunicazione di tipo aperto e che rendono accessibili dati pubblici ad altre pubbliche amministrazioni ed ai cittadini.

## Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) il comma 2) è sostituito dal seguente: *“2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità.”*;
- Al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: *“b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. L'attuazione delle disposizioni del presente codice è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa, dei soggetti di cui al comma 2, purché il processo di innovazione nelle amministrazioni con oggettive difficoltà strutturali sia promosso attraverso incentivi per l'innovazione tecnologica previsti da leggi statali e regionali”.*
- Il punto c) è sostituito dal seguente: *“c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III articoli 42, 43 e 44, nonché le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell' articolo 2, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.*
- Il punto d) è abrogato

### Principali motivazioni

Alla luce della legge Bersani che regola le azioni delle società in house e considerato il lavoro (sempre più stringente) di natura interregionale e cooperativo che le Regioni e il CISIS stanno portando avanti sul fronte della cooperazione applicativa, della dematerializzazione e di altre tematiche d'interesse comune, collettivo e di sistema, si ritiene necessario non isolare il contributo di tali società in house al proprio contesto istituzionale, ma di facilitarne l'integrazione per lo sviluppo di soluzioni condivise senza per questo inficiare il mercato, ma semplicemente favorendo lo sviluppo di progettazioni, implementazioni e riuso di soluzioni estendibili al sistema interregionale.

L'art. 2-bis è stato reinserito e riformulato al fine di non reprimere ulteriormente lo sviluppo dei piccoli comuni, oggettivamente sfavoriti da un divario finanziario e strutturale; senza per questo ipotizzare finanziamenti “a pioggia”, ma dedicati, monitorati e verificati.

Coerentemente allo spirito che anima il CAD è un controsenso la riformulazione dell'art. 6 a favore di un esonero del Dipartimento della Funzione Pubblica all'applicazione del Codice stesso.



### Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il comma 1. è sostituito dal seguente: *"1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti di quanto previsto nel presente codice."*

#### Principali motivazioni

Per maggiore precisione.

### Articolo 5

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *"1. Per le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio recapito (indirizzo) ai sensi della vigente normativa tecnica le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata e altri sistemi di comunicazione, basati sulle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73, in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna del messaggio e di forma recettizia opponibili ai terzi."*
- Al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: *"1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10 e 16 bis, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA.  
1-ter. La dichiarazione dell'indirizzo di PEC o di altro recapito telematico di cui al comma 1 vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio da parte delle pubbliche amministrazioni degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano tramite PEC e altro sistema di comunicazione con le caratteristiche di cui al comma 1."*

#### Principali motivazioni

Si evidenzia la necessità di non restringere le comunicazioni tra PA alla sola PEC, ma di estenderla, anche per mere ragioni di funzionalità ed efficacia; nonché di investimenti fatti, al sistema SPC e alla cooperazione applicativa, come da regole tecniche. Oltretutto il suggerimento è già stato assunto dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'Innovazione con nota trasmessa il 23 giugno in materia di ddl sulla semplificazione.

In riferimento alla posta elettronica certificata, specie nei piccoli comuni con problemi di banda e livelli di servizio, può risultare di ostacolo per il cittadino ricevere comunicazioni e documenti unicamente attraverso il gestore di posta elettronica, a maggior ragione se il cittadino di questa possibilità non è cosciente e quindi non consulta (abituamente o perché impossibilitato) la casella di posta.



### **Articolo 6-bis**

**(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)**

- Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: "Articolo 6-bis (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)
  - 1) All'articolo 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. *Le pubbliche amministrazioni promuovono iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini e l'uso delle tecnologie da parte delle imprese e operatori della pubblica amministrazione con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni, eventualmente tramite accordi in Conferenza unificata.*"

### **Principali motivazioni**

**Per maggiore completezza e precisione nel rapporto PA - cittadini e imprese.**

### **Articolo 6-ter**

**(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)**

- Dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente: "Articolo 6-ter (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)
  - 1) All'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. *Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.*"

### **Principali motivazioni**

**Per maggiore completezza e precisione.**

### **Articolo 8**

**(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)**

- Il punto 1 è sostituito con il seguente: "1. All'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1) *Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione; nonché per la garanzia dei diritti di cittadini e imprese previsti nel capo I, sez. II, del presente decreto*"
  - 2) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. *Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.*
  - 3) 1-ter. *I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto*

*comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.*

- 4) Al comma 1-ter, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: *“L’attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.”*
- 5) Al comma, 3 dopo le parole: *“servizi informatici da esse erogati”* sono inserite le seguenti: *“ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni”;*
- 6) Al comma 5-bis), dopo le parole: *“riguardanti l’erogazione”*, sono inserite le seguenti: *“attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”.*

### Principali motivazioni

**Per maggiore completezza e precisione nel rapporto PA - cittadini e imprese.**

### **Articolo 8-bis**

**(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)**

- Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente: *“Articolo 8-bis (Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)*
  1. All’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a. dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
      - “1-bis) Le Regioni, nella loro autonomia normativa e organizzativa, promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso fra le autonomie locali.*
      - 1-ter) Le Regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.”*
    - b. dopo il comma 3-bis si inserisce il seguente: *“3-ter) Il Governo e le amministrazioni centrali sottopongono all’esame della Commissione permanente e della Conferenza Unificata i progetti di sviluppo e di investimento in innovazione tecnologica che hanno un impatto sul sistema delle autonomie territoriali.”*

### Principali motivazioni

**L’innovazione è un processo di sistema che coinvolge parimenti tutti i livelli di governo del Paese.**

**Pertanto, sui singoli territori, le Regioni promuovono azioni e progetti di sistema previa condivisione con gli Enti locali; successivamente, Regioni ed Enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa.**

**A livello centrale, però, è necessario che i progetti che hanno impatto sulla “Società dell’Informazione”, e dell’e-government in particolare, trovino una cabina di regia unica. Questa è stata individuata e allo stesso tempo elusa. Pertanto, onde evitare situazioni simili e favorire invece allineamento, condivisione, visione unitaria del processo d’innovazione si ritiene necessario investire la Conferenza Unificata, oltre che la Commissione Permanente, di validazione dei progetti di sviluppo e di investimento che impattano sull’amministrazione centrale, regionale e locale.**

### **Articolo 11**

**(Modifica all’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)**

- Il punto 1 è sostituito con il seguente: *“1. All’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. *Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.*”
- b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente. “1-bis. *L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 21.*”
- c) Il comma 2 è abrogato.
- d) Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. *Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico e l'eventuale data e ora di sottoscrizione sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.*”
- e) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. *Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.*”

### Principali motivazioni

Per maggiore precisione.

### Articolo 13

#### (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Il punto 1 è sostituito dal seguente: “1. L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente: “1. All'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente: “Art. 22 (*Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione*).

  1. *I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, formati in origine su supporto non informatico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.*
  2. *Le copie informatiche ottenute per riproduzione sostitutiva da documenti originali non unici, la cui conformità all'originale è assicurata da chi ha realizzato la copia mediante l'utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la loro conformità non è espressamente sconosciuta.*
  3. *Le copie informatiche ottenute per riproduzione sostitutiva di documenti unici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71; se la conformità all'originale è attestata da altro soggetto che ha realizzato la copia in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, a norma dell'articolo 43, mediante l'utilizzo della propria firma*



*digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71, la copia ha la stessa efficacia dell'originale da cui è estratta se la sua conformità non è espressamente disconosciuta.*

*3-bis. Le copie informatiche formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 3-ter.*

*3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata, possono essere individuate particolari tipologie di documenti originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.*

*3-quater. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3-ter per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.””””*

#### Principali motivazioni

Al comma 1, il termine “analogico” è sostituito poiché riconducibile, nonostante l'uso nel linguaggio comune, a significati non sempre pertinenti al concetto stesso. Si è preferito il termine inequivocabile di “non informatico”.

Le modifiche proposte ai commi successivi, coerentemente con le definizioni dell'art. 1, afferiscono la formazione e conservazione dei documenti informatici originali e delle copie.

Le formulazioni proposte intendono chiarire che le copie informatiche hanno piena efficacia qualsiasi sia il supporto di provenienza; non modificano grossolanamente le modifiche proposte dal Governo, bensì semplificano e introducono un concetto più ampio: quello di riproduzione sostitutiva, rispetto alla copia per immagini. Altresì attribuiscono funzione alla Conferenza unificata.

#### Articolo 14

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Il punto 1 è sostituito dal seguente: “1. L'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente: “Art. 23. – (Copie non informatiche di atti e documenti informatici). 1. Le copie su supporto analogico o, comunque, non informatico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o da funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza.  
2. Le copie e gli estratti del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale.””
- Al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “2. Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente: “Art. 23-bis. – (Copie informatiche di documenti informatici). – 1. Le copie informatiche di documenti informatici hanno il medesimo valore giuridico ad ogni effetto di legge del documento informatico da cui sono tratte se prodotte e verificabili in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, anche attraverso sistemi di conservazione o altri





*processi certificati di riproduzione, ovvero se la loro conformità, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”*

- Al punto 2, lettera a), il comma 2 è abrogato.
- Al punto 2, lettera b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Art. 23-ter. – (Atti e documenti amministrativi informatici).
- Al punto 2, lettera b), il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. *Le copie informatiche ottenute per riproduzione sostitutiva di documenti formati dalla pubblica amministrazione ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.”.*

### Principali motivazioni

Cfr. precedente.

#### Articolo 23

(Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Il punto 2 è sostituito dal seguente: “2. Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente: “Art- 40-bis. (Protocollo informatico). 1. *Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, comma 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, e le istanze e dichiarazioni di cui all'articolo 65, nel rispetto delle regole tecniche dell'articolo 71.””*

### Principali motivazioni

Per maggiore completezza.

#### Articolo 24

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Dopo la lettera b) si inserisce la seguente: “ b-bis) Il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis) *Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica (44).””*
- Dopo la lettera c) si inserisce la seguente: “d) al comma 2-ter) dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: “f) *dello stato del fascicolo””.*

### Principali motivazioni

Per maggiore completezza si inserisce anche l'identificazione e lo stato del fascicolo.



## Articolo 26

(Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Il punto 1 è sostituito dal seguente: “1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) “1. *Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce.*”
  - b) La lettera a) del comma 1, la parola “identificazione” è sostituita con “individuazione”.
- Dopo il punto 1 è inserito il seguente: “2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. *La conservazione dei documenti informatici può essere affidata ad altri soggetti, pubblici e privati, che offrano idonee garanzie organizzative, tecnologiche e di competenza tecnico-archivistica e gestiscano sistemi di conservazione nel rispetto della normativa vigente e delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.*”

### Principali motivazioni

Coerentemente alle definizioni il soggetto viene “individuato” e non “identificato”. Con il comma 1- bis si apre ai “poli archivistici”, già presenti in alcune Regioni come l'Emilia Romagna.

## Articolo 26-bis

(Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente: “Articolo 26-bis (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)
  - 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a. Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. *I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.*”
    - b. Il comma 2 è abrogato.

### Principali motivazioni

Si ritiene essenziale non citare gli strumenti a disposizione e soprattutto il fax per non indurre le amministrazioni più piccole all'utilizzo unicamente di quello strumento.

Il comma 2 è superfluo.

## Articolo 27

(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Il punto 1 è sostituito con il seguente: “1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a. La rubrica è sostituita dalla seguente: “Art. 47. *(Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni).*”;
  - b. Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. *Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono in cooperazione applicativa o mediante l'utilizzo della posta*



*elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.”;*

- c. Al comma 2, lett. a), la parola “*qualificata*” è sostituita con “*avanzata*”;
- d. Al comma 2, lett. b), la frase “*...protocollo informatizzato...*” è sostituita con “*segnatura di protocollo di cui all'art. 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*”.
- e. Il comma 3 è sostituito dal seguente: “*3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'IndicePA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, la posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.*”.
- f. Al comma 3), le lettere a) e b) sono abrogate.”

### Principali motivazioni

**Al comma 1 si evidenzia la cooperazione applicativa (oltre alla posta certificata) come modalità di scambio di comunicazioni e documenti tra PA; oltre ad aver inserito alcune precisazioni di natura terminologica e normativa.**

**Il comma 3 viene aggiornato.**

### Articolo 29

#### (Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Il punto 2 è sostituito dal seguente: “*2. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: “Art. 50-bis – (Continuità operativa). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.*
- 2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione concorda con la Conferenza Unificata l'elenco dei servizi di cui al comma 1, assicura l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.*
- 3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :*
  - a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;*
  - b) il piano di disaster recovery, costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Nell'ambito dei servizi obbligatori le pubbliche amministrazioni definiscono:*



4. *I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; elaborati sulla base di linee guida prodotte da DigitPA. ””*

#### Principali motivazioni

Si ritiene essenziale per la stesura di piani coerenti di “disaster recovery” la definizione dei servizi obbligatori, attraverso il coinvolgimento della Conferenza, ovvero dei servizi indispensabili che entrano obbligatoriamente a far parte di piani di continuità.

Il comma 3 si è ritenuto opportuno formularlo con maggiore precisione circa la continuità che deve essere assicurata ai processi istituzionali; oltre al fatto che nelle esternalizzazioni ci sono sia le società in house sia altri soggetti esterni: Inoltre è stata definita una prima data per il rilascio del primo piano a partire dalla quale si effettua una verifica biennale.

A DigitPa si è inteso attribuire un ruolo più tecnico e non “burocratico” di soggetto che elargisce un mero parere. Pertanto DigitPa fornisce le linee guida necessarie ad elaborare appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica sulla cui base le amministrazioni adottano i piani; e assicura la omogeneità delle soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche.

#### Articolo 31

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Il punto 1 è sostituito dal seguente: “1. All’art. 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  - a) *“1-bis. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi, anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:
    - a) il rispetto di quanto previsto dall’art.54, comma 3;
    - b) la presenza di tutti gli elementi necessari all’indicizzazione da parte dei motori di ricerca;
    - c) la pubblicazione, in ogni caso in cui sia possibile, di dati e documenti in formati aperti e che garantiscano sia la lettura umana che l’elaborazione automatica da parte di sistemi informatici.”*
- b) *“1-ter. Per agevolare la diffusione dei dati pubblici, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il DigitPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati pubblici, in coordinamento con analoghe iniziative regionali.””*

#### Principali motivazioni

Per maggiore completezza e chiarezza. Si inserisce il repertorio nazionale dei dati pubblici.

#### Articolo 32

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: “2-ter. *Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice e le modalità di utilizzo di altri sistemi di comunicazione, basati sulle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta”.*

### Principali motivazioni

Si ribadisce l'importanza di utilizzare la PEC e il SP Coop.

#### Articolo 34

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: "*rendere disponibili anche per via telematica*" sono sostituite dalle seguenti: "*rendere disponibili per via telematica*"
  - b) dopo il comma 1, si inserisce il seguente: "*1-bis. Le pubbliche amministrazioni, nel caso sia richiesta la trasmissione di documenti informatici strutturati, devono rendere disponibile sul proprio sito internet istituzionale lo schema dati del documento strutturato richiesto, assicurando il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.*"
  - c) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili*"

### Principali motivazioni

Si inserisce il concetto di documento strutturato onde evitare difficoltà e malintesi nell'agire quotidiano delle PA. Pertanto, le pubbliche amministrazioni rendono disponibile sul proprio sito internet istituzionale lo schema dati del documento strutturato richiesto, assicurando il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

#### Articolo 35

(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Al punto 1, la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) Il comma 1 è sostituito con il seguente: "*1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati, gli indirizzi di posta elettronica e gli altri dati utili per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.*"

### Principali motivazioni

L'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche non contiene solo gli indirizzi.

#### Articolo 36

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Al punto 1, la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) il comma 2 è sostituito con il seguente: "*2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2 nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da*

*DigitPA, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate o strumenti di coordinamento interistituzionale secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 [o art. 71 cui il 73 rimanda] [standard SPC], volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni contengono l'autorizzazione di cui all'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000."*

- Al punto 1, la lettera c) è sostituita con la seguente: "c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. *In caso di mancata predisposizione da parte delle amministrazioni interessate delle convenzioni, o delle modalità di esposizione dei propri dati, di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare un commissario ad acta che provvede a predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.*  
3-ter. *Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.*"

#### Principali motivazioni

Per maggiore completezza.

#### Articolo 37

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Al punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. *In sede di prima applicazione e fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:*  
a) *Repertorio nazionale dei dati territoriali;*  
b) *Indice nazionale delle anagrafi;*  
c) *Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 62-bis;*  
d) *Casellario giudiziale;*  
e) *Registro delle imprese;*  
f) *Archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.*  
g) *Anagrafe tributaria*  
h) *Anagrafi dei beni immobili derivanti dal Modello Unico per la Dichiarazione Edilizia."*

#### Principali motivazioni

Si ritengono essenziali le basi dati dell'Anagrafe tributaria, dei beni immobili derivanti dal MUDE.

#### Articolo 38

(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Il punto 1 è abrogato.

#### Principali motivazioni

Si ritiene che la Banca Dati dei Contratti e i relativi compiti dell'Avcp non possano essere disciplinati da questa norma.

#### Articolo 40

(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni: "

- a) il comma 1 è sostituito con il seguente: *“Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide quando l'autore è identificato come dal precedente art. 64.”*
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta dei Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza Unificata possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.*
- c) al comma 2, le parole da *“resta salva”* fino alla fine, sono soppresse
- d) il comma 3 è abrogato.

#### Principali motivazioni

**La modifica consente l'abrogazione dei commi successivi. Si intende affidare una funzione alla Conferenza Unificata.**

#### Articolo 41

**(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)**

- Dopo il punto 1 è inserito il seguente punto 2: *“2. Il comma 8-bis) dell'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è abrogato.”*

#### Principali motivazioni

**E' opportuno eliminare la scadenza temporale relativa alla coesistenza della CRS-CNS con la CIE.**

#### Articolo 42

**(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)**

- Il punto 1 è sostituito dal seguente: *“1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a) Al comma 1, lett. b), dopo le parole: *“programmi informatici”* sono inserite le seguenti: *“o parti di esse”*;
  - b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: *“1-bis. Nella valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico le pubbliche amministrazioni tengono conto del costo totale di possesso, del costo di uscita, dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa, dell'ispezionabilità del codice sorgente da parte della pubblica amministrazione e da parte dei cittadini, della riusabilità dei programmi informatici da parte di altre pubbliche amministrazioni e da parte dei cittadini, della valorizzazione delle competenze tecniche acquisite e dell'indipendenza da un unico fornitore.*
    - 1-ter. *Ai fini di questa norma valgono le seguenti presunzioni:*
      - a. *l'interoperabilità e la cooperazione applicativa si presume se la soluzione opera utilizzando formati dei dati di tipo aperto, interfacce di tipo aperto e protocolli di comunicazione di tipo aperto;*
      - b. *l'ispezionabilità del codice sorgente da parte della pubblica amministrazione e da parte degli utenti si presume se la soluzione si compone esclusivamente di programmi informatici a codice sorgente aperto;*
      - c. *la riusabilità del codice sorgente da parte di altre pubbliche amministrazioni e da parte dei terzi si presume se la soluzione si compone esclusivamente di software libero.”*



- c) Il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'Art. 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.”*
- d) Dopo il comma 2 è inserito il seguente: *“2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.”*
- e) Il comma 3 è sostituito dal seguente: *“Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato documentato esaustivamente e reso pubblico, ed esente da qualsiasi diritto di terzi che limiti l'uso del formato o della relativa Documentazione.”*

#### Principali motivazioni

**Cfr. definizioni.** In coerenza con i principi e gli obiettivi della società dell'informazione e della conoscenza, si è inteso prediligere soluzioni con uso di codici sorgente aperti e formati liberi.

#### Articolo 43

##### (Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Il punto 1 è sostituito dal seguente: *“All'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a) Al comma 1, la parola: *“applicativi”* è sostituita dalla seguente: *“informatici”*
  - b) Al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: *“e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2.”*
  - c) dopo il comma 2 si aggiunge il seguente: *“2-bis) - Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici, le società di cui all'art. 13 comma 1 della Legge n. 248 del 4 agosto 2006, che operano nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), possono operare con affidamenti diretti, o in forme associative o di partecipazione, oltre che con i propri enti costituenti, partecipanti e affidanti, anche tra di loro”.*
  - d) Al comma 3, dopo le parole: *“riuso delle applicazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“riuso dei programmi o dei singoli moduli”.*

#### Principali motivazioni

Cfr. art. 2.

#### Articolo 44

##### (Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

- Al punto 1, la lett. a) è sostituita con la seguente: *“a) il comma 1 è sostituito con il seguente: “1. DigitPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli, segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.””*





**Principali motivazioni**

Si ritiene che rispetto al testo vigente il decreto di modifica diminuisca il ruolo della Conferenza Unificata, pertanto si propone di ripristinare l'accordo con la Conferenza unificata'. Si suggerisce la previsione di cataloghi regionali di riuso.

**Articolo 45**

**(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)**

- Al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. *Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.*"

**Principali motivazioni**

Data l'importanza della redazione delle regole di cui alla disposizione normativa si suggerisce un maggiore ruolo delle Regioni e, pertanto, della Conferenza Unificata.



PER COPIA CONFORME

4 LUG. 2010  
FOGCI [Signature]





**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. **2874**

Roma, addì **18 maggio 2010**

Risposta a nota del  
N.

Div.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO  
RECANTE MODIFICHE AL CODICE  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
DIGITALE**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il  
parere numero **2414/2010** emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco  
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Resto in attesa dell'adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N.  
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI MINISTRO PER LA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E  
INNOVAZIONE**  
(.....)

ROMA

Il Segretario Generale

Numero \_\_\_\_ / \_\_\_\_ e data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 24 maggio 2010

**NUMERO AFFARE 02414/2010**

**OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione.

Schema di decreto legislativo recante *"Modifiche al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2005, n. 69"*.

### LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota del 7 maggio 2010, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione – chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

Premesso:

L'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, reca delega al

Governo, dettandone i principi e criteri direttivi, per appottare modificazioni ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Esponde l'Amministrazione che, a cinque anni dell'emanazione del suddetto codice – sul quale sono già intervenute alcune modificazioni – si è posta l'esigenza di una organica revisione, per tener conto, da un lato dello sviluppo delle tecnologie della comunicazione o dell'informazione e, dall'altro, per assicurare maggiore effettività alle norme recanti indicazioni programmatiche e di principio, la cui attuazione è stata finora contenuta per carenza di risorse e per la stessa inerzia delle amministrazioni interessate.

Si pone pertanto la necessità di integrare il Codice con norme che ne impongono l'attuazione in modo più incisivo, definendo la strumentazione necessaria per assicurare la rapida e puntuale applicazione della digitalizzazione dell'azione amministrativa.

L'articolo 33 della legge n. 69 del 2009 dispone, pertanto, che *“il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82...”*.

L'articolo prosegue dettando quindici specifici principi e criteri direttivi e statuendo l'invarianza delle risorse e degli oneri attualmente a carico della finanza pubblica.

È stato pertanto predisposto lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 49 articoli che, ricorrendo alla tecnica della novella legislativa, introducono al vigente codice dell'amministrazione digitale, le modifiche ed integrazioni indotte dalla su citata delega.

Lo schema risulta corredato dalle relazioni tecnico-normative e dall'Analisi di impatto della regolazione e su di esso è stato acquisito il "visto" della Ragioneria Generale dello Stato.

Lo schema è stato altresì approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, prevedendone la previa sottoposizione al Garante per la protezione dei dati personali, alla Conferenza Unificata e alle Commissioni parlamentari di merito.

Considerato:

Rileva preliminarmente la Sezione come la disposta revisione del Codice dell'amministrazione digitale incida su un ampio spettro di disposizioni che concernono aspetti fondamentali del quadro legislativo vigente, coinvolgendo, in ragione della materia disciplinata, sia le amministrazioni – statali, regionali e locali – sia i cittadini e le imprese in tema di uso, e di obbligo dell'uso, delle tecnologie digitali, con ovvi riflessi sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Senza scendere, in questa sede, all'esame analitico delle singole disposizioni dello schema, va osservato come l'attuazione degli orientamenti della delega amplia il diritto dei cittadini e delle imprese ad interagire con le nuove tecnologie (ad esempio, con le

società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico), cui fa riscontro anche la prevista riorganizzazione e aggiornamento dei servizi resi da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e non più da solo quelle centrali.

E, in tema di strutture organizzative, assume rilievo la identificazione dell'unico ufficio dirigenziale generale cui imputare il coordinamento funzionale della digitalizzazione dell'amministrazione, che appare coerente con la necessità di garantire l'esatta osservanza della pianificazione governativa, e di dare concreta applicazione ai sistemi sanzionatori e premiali recati dallo schema.

In tema di rapporti con i cittadini, peraltro, sembra contraddittoria l'abrogazione delle disposizioni concernenti la posta elettronica certificata alle Regioni ed enti locali.

In sostanza, se appare apprezzabile l'impianto dello schema sotto il profilo di dettare norme maggiormente cogenti per assicurare migliori servizi e assicurare il controllo del processo di digitalizzazione dell'amministrazione, incrementando altresì la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture, sembra emergere un aspetto di problematicità in ordine alla tempistica di realizzazione delle misure. Vero è che la concreta attuazione delle prescrizioni introdotte è poi rimessa a successivi decreti previsti, anche quanto ai tempi, nelle norme transitorie e finali.

Tali norme tuttavia, incontrano il limite inderogabile della invarianza di spesa, e richiedono, pertanto, una specifica valutazione da parte delle amministrazioni interessate.


Per i suddetti motivi e accantonando per ora le osservazioni di dettaglio sulle singole innovazioni ed integrazioni, ritiene la Sezione che, ai fini del definitivo parere, sia necessario acquisire i pareri della Conferenza Unificata e del Garante per la protezione dei dati personali, nonché i pareri dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle attività produttive e delle comunicazioni, che appaiono essenziali tra i "ministri interessati" richiamati dalla delega, nonché gli eventuali ulteriori pareri acquisiti in sede di formulazione dello schema e di cui è cenno nella relazione.

Inoltre, dovrà essere acquisito non solo l'avviso della Ragioneria Generale dello Stato, ma anche, in relazione alla latitudine dell'intervento e alle misure economiche in esso sottese, quello del Dipartimento del tesoro.


P.Q.M.

Sospende il parere in attesa dei disposti adempimenti.

L'ESTENSORE  
Giuseppe Roxas




IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Licia Grassicci





**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. *4330/2010*

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO  
RECANTE MODIFICHE AL CODICE  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
DIGITALE**

Allegati N.  
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI MINISTRO PER LA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E  
INNOVAZIONE**  
(.....)

ROMA

Roma, addi *28 SETTEMBRE 2010*

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il  
parere numero **2414/2010** emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco  
indicato.

Il Segretario Generale

*Autorelli*



Numero 43861/2010 data 28/9/2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 settembre 2010

NUMERO AFFARE 02414/2010

**OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione.

Schema di decreto legislativo recante *"Modifiche al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2005, n. 69"*.

**LA SEZIONE**

Vista la relazione trasmessa con nota del 7 maggio 2010, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione – chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 24 maggio 2010 e le note di adempimento dell'Amministrazione in data 20 luglio 2010 e 16 settembre 2010;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

L'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, reca delega al Governo, dettando i principi e criteri direttivi, per apportare modificazioni ed integrazioni al "Codice dell'Amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'intervento legislativo, espone l'Amministrazione, risponde all'esigenza, a cinque anni dall'emanazione del suddetto Codice, di adeguarne il testo allo sviluppo intervenuto nell'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, assicurando nel contempo maggiore effettività alle norme di carattere programmatico che finora non hanno ricevuto piena applicazione sia per la mancanza di coerenza di talune prescrizioni che per scarsità delle risorse disponibili.

Di qui la necessità di una revisione del codice integrandolo con norme che ne impongono l'attuazione in modo più incisivo definendo la strumentazione idonea ad assicurare la rapida e puntuale applicazione della digitalizzazione dell'azione amministrativa.

L'articolo 33 della legge n. 69 del 2009 dispone, pertanto, che *"Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82..."*

L'articolo prosegue dettando quindici specifici principi e criteri

direttivi e statuendo l'invarianza delle risorse e degli oneri a carico della finanza pubblica.

Tale criteri delineano l'orientamento di fondo della delega conferita che, nei suoi aspetti fondamentali può essere sintetizzata come segue:

- rendere vincolanti per le amministrazioni le precisazioni concernenti l'utilizzo delle procedure e reti informatiche nelle ipotesi ivi previste;
- sanzionare i comportamenti delle amministrazioni in contrasto con lo sviluppo dell'amministrazione digitale e, per converso, premiare le migliori pratiche;
- implementare e controllare la digitalizzazione dell'amministrazione alimentandola con i risparmi conseguenti alla riorganizzazione delle strutture e dei servizi;
- assicurare un miglior servizio e relazioni semplificate con i cittadini e le imprese;
- incrementare la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.

In relazione all'autorizzazione ricevuta, l'Amministrazione ha quindi predisposto lo schema di decreto legislativo in esame.

Lo schema, originariamente composto da 49 articoli, che ricorrendo alla tecnica della novella legislativa introduce nel vigente Codice le modifiche ed integrazioni indotte dalla su citata delega, è stato trasmesso corredato dalle relazioni tecnico-normative dell'Analisi di impatto sulla regolazione.

Lo schema è stato altresì approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, prevedendone la previa sottoposizione al Garante per la protezione dei dati personali, alla

Conferenza Unificata e alle Commissioni Parlamentari dei merito.

Tenuto conto di quanto sopra, e rilevando come la disposta revisione concerne aspetti fondamentali del quadro legislativo vigente, coinvolgendo sia le amministrazioni – statali regionali e locali – sia i cittadini e le imprese in tema di uso, e di obbligo all'uso, delle tecnologie digitali, la Sezione, nell'adunanza del 24 maggio 2010, sollecitava l'invio dei pareri del Garante della protezione dei dati personali e della Conferenza Unificata, formulando altresì alcune osservazioni di massima.

Con nota del 16 agosto 2010, l'Amministrazione inviava i suddetti pareri, corredandoli con le proprie considerazioni sulle osservazioni ricevute; da ultimo, con relazione integrativa del 16 settembre 2010 si esprimeva in ordine a quanto espresso dal Garante e dalla Conferenza e proponendo un testo aggiornato dello schema, composto da 52 articoli, recante le modifiche conseguenti alle osservazioni ricevute e ritenute condivisibili.

#### CONSIDERATO

1. In attuazione dei criteri di delega recati dalla norma autorizzatrice, lo schema di regolamento predisposto introduce modificazioni di particolare rilievo nel vigente testo del Codice dell'amministrazione digitale.

In particolare, oltre a definire un più completo quadro della "firma elettronica" e dei documenti su cui è apposta, pone più stringenti regole per la concreta attuazione della digitalizzazione della pubblica amministrazione, incidendo sugli schemi procedurali ed organizzativi e regolando con maggior precisione i controlli sull'attività amministrativa, ai cui risultati è legata l'istituzione di

meccanismi premiali e sanzionatori.

Inoltre, specifiche disposizioni concernono l'ampliamento dei soggetti tenuti ad osservare le disposizioni del codice, le misure di sicurezza dei dati, sistemi e infrastrutture, nonché le norme per assicurare la condivisione e interponibilità nell'ambito amministrativo e l'accesso ai dati.

La Sezione da perciò atto all'Amministrazione di aver predisposto in coerenza alla delega ricevuta il testo in esame, che, nella versione definitiva, tiene altresì conto delle osservazioni, accolte in parte, del Garante della trattazione dei dati personali e della Conferenza unificata.

Esponde peraltro il Ministero referente, che alla stesura del testo si è giunti attraverso un'attività istruttoria che ha comportato il concorso da parte di tutte le amministrazioni statali, con risultati condivisi nel corso di apposite riunioni tecniche.

Se ne prende atto, pur confermando che sarebbe stato più corretto inviare formali atti di adesione.

2. Passando all'articolato non si hanno osservazioni di fondo.

Vi sono tuttavia specifiche disposizioni in ordine alle quali si ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni e osservazioni.

2.1 L'articolo 1 introduce, nell'ambito delle definizioni, la "autenticazione" intendendo come tale non più la identificazione del soggetto ma la validazione del documento attraverso l'associazione al medesimo di tali dati inerenti l'autore e le circostanze della redazione. L'adozione nel testo della definizione di "*autenticazione del documento informatico*" appare coerente con lo sviluppo descritto, rendendone palese la diversa portata rispetto alla

“*identificazione informatica*” recata dalla successiva lettera g) dell'articolo.

L'articolo reca altresì (alle lettere *i-bis*, *i-ter* e *i-quater*) le nuove definizioni che distinguono la copia informatica dalla copia per immagine su supporto informatico di documento analogico e dalla copia informatica di documento informatico, la cui disciplina è più dettagliata negli articoli 15 e 16 dello schema, nei quali vengono altresì specificati la relativa efficacia probatoria o gli obblighi di conservazione.

La lettera *q-bis* introduce la definizione di “*firma elettronica avanzata*”, corrispondente, nella sostanza, all'analoga disposizione contenuta nella direttiva europea n. 93 del 1999 e non inclusa nell'originaria stesura del Codice e oggi resa attuale, come riferisce l'Amministrazione, dei progressi dell'evoluzione tecnologica.

Condivisibile è infine la definizione di “*documento analogico*”, recata dalla lettera *p-bis* dell'articolo, idonea a chiarire il portato di prescrizioni recate da altre norme (in particolare in tema di copie o duplicati).

L'articolo 2 statuisce che le norme del Codice si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni nel rispetto del riparto di competenza previsto dall'articolo 17 della Costituzione, equiparando le società interamente partecipata da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT.

La precisa indicazione recata dalla norma di delegazione non rende invero attuabile una estensione, pur in futuro valutabile, ad altre tipologie di soggetti, in particolare alle società che gestiscono servizi

pubblici o di pubblica utilità, come auspicato in sede di Conferenza. L'articolo 3 amplia il diritto dei cittadini e delle imprese ad interagire con le nuove tecnologie non solo con le pubbliche amministrazioni, ma anche con le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico e con i gestori di pubblici servizi. Nella stessa ottica di facilitazione del rapporto con i cittadini, il successivo articolo 4 consente alle amministrazioni di far ricorso alle tecnologie informatiche per i pagamenti a qualunque titolo dovuti, con esclusione delle attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative.

Lo stesso articolo introduce un articolo 5-*bis* nel codice, disponendo l'esclusività dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione per le comunicazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni, rimettendone le modalità di attuazione a un apposito d.P.C.M..

La disposizione prevede inoltre le modalità per la verifica della sua attuazione e rimette al Governo il compito di promuovere il ricorso a tale modalità di comunicazione anche per le amministrazioni locali e regionali, attraverso la Conferenza Unificata.

Al riguardo si fa rinvio a quanto esposto nel parere in sede di considerazioni conclusive.

Quanto all'articolo 5 dello schema che rimodula l'utilizzo della PEC, disponendo in ordine alla estinzione di elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata, non appare perspicua alla Sezione la ragione della abrogazione della disposizione che estendeva tale disciplina alle Regioni ed Enti Locali, esclusione che appare in controtendenza allo spirito delle modifiche introdotte.

Gli articoli da 6 a 12 dello schema intervengono in tema di rafforzamento dell'attività amministrativa con l'utilizzo delle tecnologie informatiche perseguendo l'aggiornamento e diffusione dei servizi resi all'utenza da parte dell'intero comparto.

A tal fine, vengono armonizzate le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive nella nuova disciplina recata dall'articolo 38, comma 2, del d.lgvo 25 giugno 2008, n. 112 e viene più compiutamente confermato il collegamento tra l'emanazione delle direttive ministeriali per l'azione amministrativa e la redazione del piano di performance di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009.

In tale ottica, gli articoli 9 e 11 chiamano rispettivamente in causa i dirigenti, ai fini della valutazione dei risultati organizzativi ed individuali correlati nel piano sopra citato stabilendo gli effetti positivi derivanti dalla quantificazione dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione organizzativa e dell'informalizzazione dei procedimenti, destinandoli per due terzi ai sensi dell'articolo 27 del citato d.lgvo n. 150 del 2008 e per un terzo al finanziamento di ulteriori progetti.

Corollario dello schema ipotizzato è la identificazione di un unico ufficio dirigenziale generale (articolo 12 dello schema) cui conferire la responsabilità del coordinamento funzionale, senza variazioni all'attuale numero complessivo di tali uffici, ferma restando la facoltà delle Agenzie, delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri e il Corpo delle Capitanerie di Porto, di individuare il proprio ufficio, con invarianza del numero di quelli previsti nei rispettivi assetti organizzativi.



Il quadro complessivo è poi integrato dall'articolo 10 dello schema che chiama le Regioni e gli Enti Locali alla promozione coordinata e condivisa tra le autonomie locali dell'azione di digitalizzazione dell'azione amministrativa e allo sviluppo delle tecnologie per un miglior servizio alla cittadinanza.

Nel complesso, l'insieme delle misure sopra indicate appare rispondente a criteri di delegazione, coniugando in modo razionale le esigenze di rafforzamento e sviluppo del sistema anche attraverso attuabili meccanismi premiali e sanzionatori e pur non ricorrendo a drastiche decurtazioni delle risorse per le amministrazioni meno virtuose, pur consentite dalla delega e che, comunque, possono ricevere valutazione in sede di definizioni degli stanziamenti.

2.2 I successivi articoli da 13 a 15, disciplinano compiutamente le modifiche introdotte in materia di documenti informatici e delle varie tipologie di copie e riproduzioni in coerenza alle definizioni recate dall'articolo 1.

Tenuto conto delle precisazioni, anche terminologiche, introdotte nel testo definitivo, la Sezione non ha osservazioni da formulare.

Tuttavia, per quanto concerne l'efficacia e il valore probatorio delle singole tipologie, che si inseriscono nella disciplina già arrecata dal Codice, in particolare per quanto riguarda la libera valutabilità in giudizio, come pure per l'integrazione dell'articolo 2712 del Codice Civile (articolo 16, comma 2 lett. e)) la Sezione ritiene di dover condizionare il parere favorevole all'espreso assenso del Ministero della giustizia.

Gli articoli da 17 a 23 integrano la disciplina concernente i soggetti che emettono certificati qualificati subordinando il potere di

emissione di tali certificati al possesso di particolari requisiti di onorabilità, nonché equiparando agli effetti giuridici le firme basate su certificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione Europea e disponendo circa l'attività di controllo, attribuita alla DigitPA.

L'articolo 20, in particolare, esplicita l'obbligo dei certificatori di garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema, il cui mancato rispetto viene sanzionato introducendo nel Codice un articolo 32-bis, che reca sanzioni amministrative proporzionate alla gravità della violazione e al disagio causato agli utenti.

La previsione delle sanzioni pecuniarie, peraltro, non sembra ricevere copertura dalla norma di delegazione, e pertanto, ad avviso della Sezione, deve essere espunta.

Valuterà l'Amministrazione se, al fine di conferire maggiore tutela al corretto funzionamento del sistema, possono essere rafforzate le misure connesse al mantenimento dell'abilitazione del certificatore, eventualmente prevedendo la possibilità di sospensione temporanea in relazione all'entità dell'inadempimento accertato.

2.3 I successivi articoli, che recepiscono nel testo in esame la maggior parte delle precisazioni richieste nei pareri sopra indicati, non danno luogo a specifiche osservazioni.

In particolare, appaiono condivisibili le modificazioni apportate all'articolo 25 dello schema circa l'obbligo di protocollare non solo le comunicazioni inviate tramite posta elettronica ma anche quelle pervenute per via telematica ai sensi dell'articolo 65 del Codice ed i perfezionamenti al sistema della conservazione sostitutiva dei documenti previste nei successivi articoli 27 e 28 dello schema.

2.4 Quanto sopra premesso, rimarca il Collegio come l'attuazione delle rilevanti innovazioni assentite dalla delega e introdotte dalla novellazione effettuata dalle norme vigenti, lascia sussistere talune osservazioni sistematiche già espresse in sede di parere reso nell'adunanza del 7 febbraio 2005 sul Codice.

In relazione allo schema in esame due aspetti assumono particolare rilievo.

In primo luogo, proprio in rapporto ai più stringenti obblighi di provvedere senza ritardi al completamento della "digitalizzazione" della Pubblica Amministrazione, assume valenza la considerazione dei tempi di attuazione richiesti, e ciò sia per quanto concerne le strutture organizzative che gli utenti, cittadini e imprese.

Poiché il Codice contiene, sostanzialmente norme di principio che tende a non congelare a livello di fonte primaria la normativa, come sottolinea l'Amministrazione, il quadro dovrà essere completato con l'emanazione della specifica disciplina attuativa.

L'articolo 52 dello schema, nel disporre le norme transitorie e finali, elenca, stabilendone la tempestività di adozione o emanazione, i regolamenti, le regole tecniche e gli atti applicativi cui le singole disposizioni introdotte fanno riferimento.

In tal sede deve pertanto ricevere debita considerazione la tempestività della concreta realizzazione degli interventi e, eventualmente l'adozione di norme specifiche, al fine di assicurare non solo una compiuta fattibilità, ma l'effettivo progresso del sistema.

Il secondo aspetto concerne la considerazione dell'impatto economico della normazione predisposta, in coerenza con la

disposta clausola dell'invarianza finanziaria.

Allo stato, l'attestazione della Ragioneria Generale dello Stato conferma la perseguibilità delle previste relazioni organizzative e gestionali con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


A ciò aggiungasi che l'apprezzabile meccanismo virtuoso disciplinato dallo schema è di per se possibile fonte di risparmi, almeno in parte riutilizzabili, unitamente alla ricerca congiunta tra le amministrazioni centrali di più efficiente gestione delle risorse disponibili, già avvitata, come riferisce l'Amministrazione, con l'intervento di DigitPA.

Sotto tale aspetto anche le disposizioni recate dal comma 17 dell'articolo 52 dello schema, che sono suscettibili di determinare l'impiego di risorse finanziarie, non appaiono in contrasto con il principio della necessaria copertura, attesa la loro graduazione temporale (negli appositi d.P.C.M.) a valle della prevista verifica di congruità in relazione alle risorse disponibili.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni e le condizioni di cui in motivazione.


L'ESTENSORE  
Giuseppe Roxas



IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL  
CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n.69 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 33 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l'articolo 176;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

Visto gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78; recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.177, recante "Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del.....;



Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) autenticazione informatica: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, ariche temporali, della redazione;
- b) alla lettera c) le parole: "di fotografia" sono sostituite dalle seguenti: "di elementi per l'identificazione fisica";
- c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
  - 1) "i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento da cui è tratto;
  - 2) i-ter) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
  - 3) "i-quater) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, con l'aggiunta di ulteriori valori necessari per distinguerlo dall'originale o da altro duplicato;"
- d) dopo la lettera q) è inserita la seguente: "q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento, che garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, e che sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;"
- e) la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;"
- f) alla lettera s) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e, nonché eventualmente il momento dell'apposizione della firma medesima;"



- g) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti:
- 1) "u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;"
  - 2) "u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;"
- h) dopo la lettera v) è inserita la seguente: "v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;"

#### Art. 2

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";
  - b) il comma 2-bis è abrogato.
  - c) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, e";
  - d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri."

#### Art. 3

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole da: "e con" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice.";
  - b) il comma 1-bis è abrogato.



Art.4

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: "Art. 5. - *(Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche)*. - 1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

4. Le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1".

2. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: "Art. 5-bis. - *(Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche)*. -1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

3. DigitPA, anche avvalendosi degli Uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.





4. Il Governo promuove l'intesa con Regioni ed Enti Locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.”.

#### Art. 5

*(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.”;
  - b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA”.
  - c) i commi 2 e 2-bis sono abrogati.

#### Art. 6

*(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, la parola: “centrali” è soppressa.

#### Art. 7

*(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Sportello unico per le attività produttive”;
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.”
  - c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

#### Art. 8

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*



1. All'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.";
- b) al comma 1-*ter*, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.";
- c) al comma 3, dopo le parole: "servizi informatici da esse erogati," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni";
- d) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "riguardanti l'erogazione", sono inserite le seguenti: "attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione."

#### Art. 9

*(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Le Pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

2-*ter*. Le Pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione."

#### Art. 10

*(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali Uffici; responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto Ufficio afferiscono i compiti relativi a:";



- b) al comma 1:
- 1) alla lettera a), dopo le parole "servizi informativi," sono inserite le seguenti: "di telecomunicazione e fonìa,";
  - 2) alla lettera b) dopo le parole "servizi informativi," sono inserite le seguenti: "di telecomunicazione e fonìa";
  - 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;";
  - 4) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di telecomunicazione e fonìa;";
  - 5) alla lettera j), la parola: "sicurezza," è soppressa;
- c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri Uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi. ";
- d) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c) con le modalità di cui all'articolo 51."

#### Art. 11

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 21.";
  - b) il comma 2 è abrogato;
  - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico e l'eventuale data e ora di sottoscrizione sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.";
  - d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71."



Art. 12

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.";
  - b) al comma 1, dopo le parole: "firma elettronica" sono inserite le seguenti: "o una firma elettronica avanzata,";
  - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice civile.";
  - d) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il documento informatico di cui al comma 1-bis) ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile e si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma, salvo che questi dia prova contraria."

Art. 13

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: "Art. 22. - (Copie informatiche di documenti analogici).- 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
  2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, la cui conformità all'originale è assicurata da chi ha realizzato la copia mediante l'utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
  3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali unici formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; se la conformità all'originale è attestata da altro soggetto che ha realizzato la copia in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, a norma dell'articolo 43, mediante l'utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica



qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71, la copia ha la stessa efficacia probatoria dell' originale da cui è estratta se la sua conformità non è espressamente disconosciuta.

3-bis. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 3-ter.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

3-quer. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3-ter per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”.

#### Art. 14

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. L'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 23. – *(Copie analogiche di documenti informatici)*. -1. Le copie su supporto analogico o, comunque, non informatico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico o, comunque, non informatico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.”.

2. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

a) “Art. 23-bis.- *(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici)*.- 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, che ne assicurano la distinguibilità rispetto all'originale o ad altro duplicato

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità



non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.”;

- b) “Art. 23-ter. – (*Documenti amministrativi informatici*). -1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice civile.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

5. Sulle copie cartacee di un documento informatico appartenente alle categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito DigitPA, al fine di assicurarne la provenienza e la conformità all'originale, è apposto a stampa un contrassegno generato elettronicamente formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica della conformità del documento cartaceo a quello informatico.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.”;

- c) “Art. 23-quater. – (*Riproduzioni informatiche*). - 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».”.

#### Art. 15

(*Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: “all'amministrazione,” sono inserite le seguenti: “qualora emettano certificati qualificati.”.



Art. 16

*(Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 8 è sostituito dal seguente:  
"8. Il valore giuridico delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE è equiparato a quello previsto per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo."

Art. 17

*(Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. L'articolo 31 è sostituito dal seguente: "Art. 31. – *(Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata)*. - 1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata."

Art. 18

*(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la lettera f) è soppressa;
  - b) dopo la lettera m), è inserita la seguente: "m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso."
2. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: "Art. 32-bis. – *(Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata)*. 1. Qualora si verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema del certificatore qualificato o del gestore di posta elettronica certificata, che determini un disservizio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille a cinquemila euro. La mancata o non tempestiva comunicazione del disservizio a DigitPA, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila a diecimila euro. La mancata o non tempestiva comunicazione dell'eventuale sospensione del servizio a DigitPA e agli utenti, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a venticinquemila euro; se tale comportamento è reiterato per due volte nel corso di un biennio, si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema del certificatore qualificato o del gestore di posta elettronica



certificata, che determini l'interruzione del servizio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a venticinquemila euro. La mancata o non tempestiva comunicazione dell'interruzione del servizio a DigitPA e agli utenti, di cui all'articolo 32, lettera m-bis), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila a cinquantamila euro; se tale comportamento è reiterato nel corso di un biennio, si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attività di vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila a cinquantamila euro, con contestuale cancellazione dall'elenco pubblico.

5. L'organo competente a irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è DigitPA. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi sono iscritti nell'apposito capitolo del bilancio di DigitPA."

#### Art. 19

*(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: "dieci anni dopo la scadenza" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni decorrenti dall'emissione".

#### Art. 20

*(Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.  
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.";
  - b) al comma 5,
    - 1) al primo periodo, dopo le parole: "in Italia," sono inserite le seguenti: "dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica";
    - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.";
  - c) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/93/CE".





Art. 21

*(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilità."

Art. 22

*(Modifiche al Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. La rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: "Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti di fondi libri e scritture" – Sezione III "Trasferimenti di fondi, libri e scritture".
2. All'articolo 38, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Trasferimenti di fondi"

Art. 23

*(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: "che dispongono di idonee risorse tecnologiche" sono soppresse;
  - b) il comma 2 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente: "Art. 40-bis. – (Protocollo informatico). - 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, comma 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1."

Art. 24

*(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) dopo il comma, 1 è inserito il seguente: "1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.";
- b) al comma 2, le parole: "può raccogliere" sono sostituite dalle seguenti: "raccoglie";
- c) al comma 2-ter, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo."

Art. 25

*(Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71."

Art. 26

*(Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'alea è sostituita dalla seguente: "1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza."

Art. 27

*(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, le parole: "di norma" sono soppresse.

Art. 28

*(Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2, le parole: ", nei casi consentiti dalla legge, " sono sostituite dalle seguenti: ", salvo che la legge non disponga diversamente,".

Art. 29

*(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*



1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2, le parole: “, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente” sono soppresse sostituite dalle seguenti: “, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive.”.
2. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: “Art. 50-*bis* - (*Continuità operativa*). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.

3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :

- a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;
  - b) il piano di *disaster recovery*, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di *disaster recovery* delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.”.

#### Art. 30

(*Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni”;
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalità che garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.”;
  - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis*. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:



- a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
- b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
- c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Le Amministrazioni hanno l’obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell’inesattezza degli stessi.”.

#### Art. 31

*(Modifica all’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Le Pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto, fermo restando quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 50.”.

#### Art. 32

*(Modifiche all’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, lettera f), le parole: “e di concorso” sono soppresse;
  - b) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis) i bandi di concorso.”
  - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c) , g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.”;
  - d) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
  - e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: “2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.”;



- f) al comma 2-*quater* le parole "entro il 31 dicembre 2009" sono soppresse;
- g) al comma 3, la parola "autenticazione" è sostituita dalla seguente: "identificazione".

2. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n.69, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica che li pubblica sul proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti."

Art. 33

*(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "della rete internet" sono soppresse;
  - b) al comma 2, le parole: "della rete internet" sono soppresse.

Art. 34

*(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "rendere disponibili anche per via telematica" sono sostituite dalle seguenti: "rendere disponibili per via telematica";
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.";

Art. 35

*(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole da "la struttura" fino a "utilizzo" sono soppresse;



- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche."

Art. 36

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2 nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.";
- c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. In caso di mancata predisposizione da parte delle amministrazioni interessate delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare un commissario *ad acta* che provvede a predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.
- 3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali."

Art. 37

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1. dopo le parole: "è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: ", anche per fini statistici,";
- b) al comma 2, le parole: "di cui" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni.";



- c) al comma 3, le parole: "sentito il Garante per la protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica.";
  - d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
    - a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
    - b) indice nazionale delle anagrafi;
    - c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
    - d) casellario giudiziale;
    - e) registro delle imprese;
    - f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.
2. L'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 è sostituito dal seguente: "5. L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate."
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

Art. 38

*(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: "Art. 62-bis. *(Banca dati nazionale dei contratti pubblici)* – 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplinati ai sensi del medesimo decreto legislativo e del relativo regolamento attuativo."

Art. 39

*(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*



1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, la parola: "autenticazione" è sostituita con la seguente: "identificazione";
  - b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.";
  - c) il comma 3 è abrogato.

Art. 40

*(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, lett. c) le parole: "e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
  - b) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, salvo disposizioni normative che prevedevano l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.";
  - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.";
  - d) al comma 2, le parole da "resta salva" fino alla fine, sono soppresse;
  - e) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 38, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: "Le istanze e la copia fotostatica" sono sostituite dalle seguenti: "La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e".

Art. 41

*(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 66, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: "del quindicesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica".

Art. 42





*(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, lett. b), dopo le parole: "programmi informatici" sono inserite le seguenti: "o parti di essi,";
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70 e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.";
  - c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: " 2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche."

Art. 43

*(Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, la parola: "applicativi" è sostituita dalla seguente: "informatici";
  - b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2.";
  - c) al comma 3, dopo le parole: "programmi informatici" sono inserite le seguenti: "o di singoli moduli";
  - d) al comma 4, le parole: "riuso delle applicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "riuso dei programmi o dei singoli moduli."

Art. 44

*(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli, segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche."



Art. 45

*(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.";
  - b) il comma 1-bis è abrogato.

Art. 46

*(Modifica all'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell'articolo 71."

Art. 47.

*(Modifica all'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, in fine, è inserito il seguente periodo: "Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza."

Art. 48

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati :
  - a) l'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68;
  - b) l'articolo 2, commi 582 e 583, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - c) l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2005, "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004".



Art. 49

*(Norme transitorie e finali)*

1. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come modificato dall'articolo 4 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come introdotto dall'articolo 4, è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Le regole tecniche di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come introdotto dall'articolo 5, sono adottate da DigitPA entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 17, ad individuare, con propri atti organizzativi, l'ufficio dirigenziale generale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 10, che sostituisce il centro di competenza di cui alla normativa previgente e il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Restano ferme le specificità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le regole tecniche di cui all'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come introdotto dall'articolo 14, sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire i piani di cui all'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come introdotto dall'articolo 29, entro quindici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. Le amministrazioni centrali realizzano quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 32, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
8. La disposizione di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 34, si applica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
9. Le linee guida di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come modificato dall'articolo 36, sono adottate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
10. Le convenzioni di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 36, sono predisposte entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.



11. Il decreto di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 37, è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
12. Le regole tecniche di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 45, sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
13. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti eventuali termini, anche diversi da quelli previsti nel presente articolo, per la graduale applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo, nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
14. Nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, ovunque ricorrano la parola "CNIPA" ovvero le parole "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalla seguente: "DigitPA".
15. DigitPA svolge le funzioni e i compiti previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
16. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
17. Le disposizioni modificative del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole "nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione come individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.", 8, comma 1, lettere c) e d), 10, 23, commi 1, lettera b) e 2, 24, comma 1, lettera b), 29, 32, comma 1, lettera e), 34, 36, 42 e 44, acquistano efficacia a decorrere dalla data fissata in uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri da adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica presso le amministrazioni statali interessate della sostenibilità dei relativi oneri attuativi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

